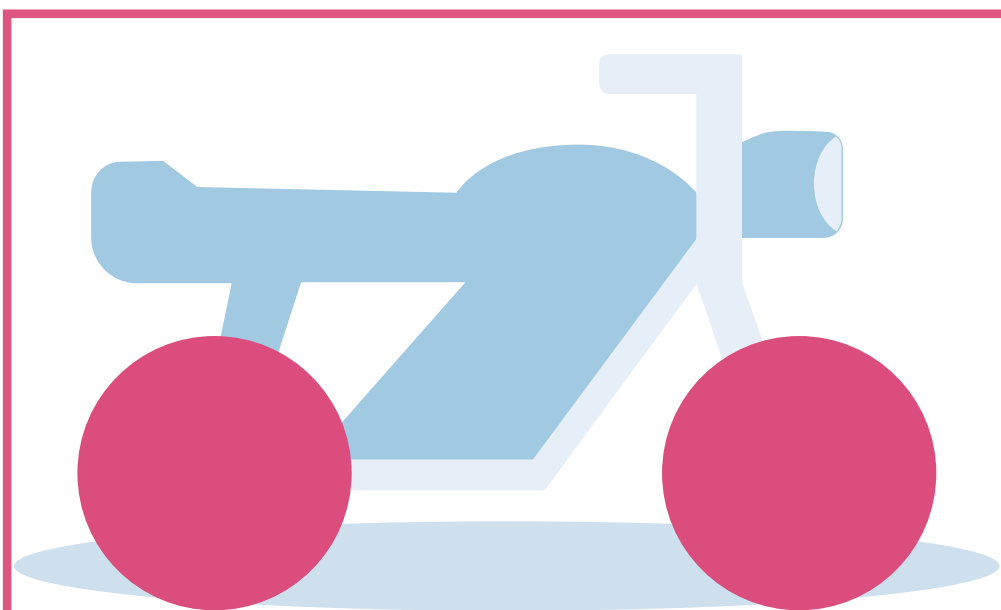




L'assicurazione semplice
inizia da **qui**



Ciclomotori e motocicli

Set Informativo

Edizione Luglio 2026

Il presente Set Informativo, contenente il Documento Informativo Precontrattuale (DIP), il Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo (DIP Aggiuntivo), le Condizioni Contrattuali comprensive di glossario e l'informativa sulla privacy, deve essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione del contratto.

Assicurazione R.C. Auto (Ciclomotori e Motocicli)

Documento informativo Precontrattuale per i prodotti di assicurazione Danni - DIP Danni

Impresa: QUIXA Assicurazioni S.p.A.

Prodotto: Assicurazione Moto Quixa



Data ultima edizione 16 Luglio 2026

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza assicura la Responsabilità Civile Auto (R.C.A.) dei Ciclomotori, dei Motocicli e dei Monopattini per i danni causati a terzi dalla circolazione in aree pubbliche e private, con formula bonus malus.



Che cosa è assicurato?

- ✓ **Danni causati a terzi** dalla circolazione del veicolo;
- ✓ Se il veicolo assicurato è un Ciclomotore e Motociclo sono presenti anche le seguenti garanzie:
 - **Responsabilità civile dei trasportati:** danni che questi possono involontariamente causare durante la circolazione;
 - **Ricorso terzi da incendio:** danni materiali provocati a terzi dall'incendio dell'auto che non si trovi in circolazione fino a un massimo di € 150.000,00;

L'impresa di assicurazione risarcisce i danni fino a un importo massimo stabilito in polizza (c.d. massimale). La legge prevede un massimale minimo per sinistro di 6 milioni e 450 mila euro per i danni alla persona e di 1 milione e 300 mila euro per i danni alle cose, indipendentemente dal numero di persone coinvolte nel sinistro.

Incendio e furto (opzionale)

Soccorso stradale (opzionale)

Infortuni del conducente (opzionale)

Tutela legale (opzionale)



Che cosa NON è assicurato?

Per legge non sono considerati terzi e non sono coperti dall'assicurazione:

- ✗ il conducente del veicolo responsabile del sinistro, per i danni a persone e a cose;
- ✗ il proprietario del veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio, il locatario di veicolo in leasing, per i danni a cose;
- ✗ il coniuge non legalmente separato, il convivente, gli ascendenti e discendenti del conducente e del proprietario del veicolo, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio, del locatario di veicolo in leasing, per i danni a cose;
- ✗ i parenti ed affini entro il terzo grado del conducente e del proprietario del veicolo, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio, del locatario per veicolo in leasing, se conviventi o a loro carico, per i danni a cose;
- ✗ se l'assicurato è una società, i soci a responsabilità illimitata e, se conviventi o a loro carico, i relativi coniugi non legalmente separati, i conviventi, gli ascendenti e discendenti, i parenti ed affini entro il terzo grado, per i danni a cose.



Ci sono limiti di copertura?

L'impresa ha diritto a recuperare dall'assicurato le somme pagate ai terzi danneggiati (rivalsa) principalmente nei casi seguenti:

- ! **guida in stato di ebbrezza (fino a € 20.000)**
- ! **conducente non abilitato alla guida;**
- ! **danni subiti dai terzi trasportati in violazione delle disposizioni vigenti**



Dove vale la copertura?

Per ciclomotori e motocicli: l'assicurazione ti copre in Italia, nella Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino e negli Stati aderenti all'Unione Europea, nonché in Islanda, in Liechtenstein, in Norvegia, nel Principato di Monaco, in Svizzera, Andorra e Serbia.

Per i monopattini: l'assicurazione vale in Italia, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, Svizzera, Principato di Monaco e negli Stati dello Spazio Economico Europeo.

Per tutte le tipologie di veicolo sopra citate: l'assicurazione ti copre negli Stati facenti parte del sistema della Carta Verde riportati nel certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde), che ti viene rilasciato insieme al certificato di assicurazione. L'assicurazione non vale invece per gli Stati le cui sigle internazionali siano barrate sulla Carta Verde.



Che obblighi ho?

Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la cessazione della polizza e l'esercizio, da parte dell'Impresa, del diritto di rivalsa totale o parziale nei tuoi confronti per i danni pagati ai terzi danneggiati.



Quando e come devo pagare?

Il Premio deve essere pagato al rilascio della polizza. Nel caso in cui sia previsto dall'impresa puoi chiedere il frazionamento semestrale con una maggiorazione del premio del 8%. In tal caso le rate vanno pagate alle scadenze semestrali stabilite.

Puoi pagare il premio tramite:

Carta di credito, My Bank, Postepay, Amazon Pay, Paypal (nel caso in cui il premio totale complessivo di imposta e SSN sia inferiore o uguale a € 1450);

Bonifico bancario (nel caso in cui il premio totale complessivo di imposta e SSN sia superiore a € 1450);

PUNTOLIS, Coop (nel caso in cui il premio totale complessivo di imposta e SSN sia inferiore o uguale a € 1494);

SisalPay (nel caso in cui il premio complessivo di imposta e SSN sia inferiore o uguale a € 1497).

Nel caso in cui sia espressamente richiesto, il pagamento potrà essere effettuato mediante finanziamento erogato da Findomestic.

Inoltre QUIXA si riserva di concedere il frazionamento mensile del premio senza l'applicazione di diritti di frazionamento.

Il premio è comprensivo di imposte e contributo al Servizio Sanitario Nazionale (SSN).



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura R.C. Auto dura un anno dalla data di decorrenza indicata in polizza, e termina alla scadenza indicata in polizza senza necessità

di disdetta. La copertura r.c.auto resta comunque attiva per i 15 giorni successivi alla scadenza, a condizione che non sia stata stipulata un'altra polizza per la stessa auto con altra impresa. Puoi sospendere temporaneamente l'assicurazione e prorogarla più volte per un massimo di 10 mesi (11 per i veicoli di interesse storico e collezionistico), mediante una formale comunicazione a QUIXA. In questo caso e per tutta la durata della sospensione il veicolo è privo di copertura assicurativa e non può essere utilizzato, come risultante dalle Banche Dati di settore in uso anche alle Forze dell'Ordine.



Come posso disdire la polizza?

Se ci ripensi, hai 14 giorni di tempo dalla decorrenza della polizza per disdire il contratto, sempre che in tale periodo tu non sia stato coinvolto in sinistri.

Inoltre, puoi disdire il contratto in qualsiasi momento per vendita, consegna in conto vendita, furto o rapina, demolizione o esportazione definitiva del veicolo. In questi casi sei tenuto a darne tempestiva comunicazione all'impresa e hai diritto al rimborso della parte di premio R.C. Auto già pagata e relativa al periodo residuo che però, non comprende le quote relative alle imposte e al contributo al SSN.

Assicurazione R.C. Auto (Ciclomotori e Motocicli)

Autovetture

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi R.C. auto
(DIP aggiuntivo R.C. auto)

quixa

Prodotto: Assicurazione Moto

Data edizione 16 luglio 2026 – Ultimo aggiornamento disponibile

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

QUIXA Assicurazioni S.p.A. Società per Azioni con Socio Unico Sede Legale: Corso Como 17, 20154 – Milano (MI), Italia – sito: <https://www.quixa.it> PEC: quixa.assicurazioni@legalmail.it – email: backoffice@quixa.it Telefono: (+39) 02 8295 4742 – Ufficio del Registro delle Imprese di Milano – Monza Brianza – Lodi e C. F. n. 10370450966 – P. I.V.A. GRUPPO IVA AXA ITALIA n. 10534960967 – R.E.A. di Milano n. MI-2526115 – Direzione e Coordinamento di AXA Assicurazioni S.p.A. ai sensi dell'art. 2497 bis c.c. – Autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con Provvedimento IVASS n. 0107264 del 17 aprile 2019 – Compagnia iscritta alla Sez. I dell'Albo delle Imprese IVASS al n. 1.00181 – Appartenente al Gruppo Assicurativo AXA ITALIA, iscritto all'Albo Gruppi IVASS con il n. 041 La gestione del servizio di Assistenza e di Tutela Legale è stata affidata da QUIXA ad Inter Partner Assistance S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia - Via Carlo Pesenti, 121 - 00156 ROMA, di seguito denominata Quixa.

Il patrimonio netto di QUIXA Assicurazioni S.p.A., riferito all'ultimo bilancio approvato (esercizio 2024), ammonta a € 99,6 milioni di cui € 107,6 milioni di capitale sociale interamente versato e € -8,0 milioni di riserve patrimoniali negative, compreso il risultato di esercizio (in perdita). Il solvency ratio al 31 dicembre 2024, ovvero la misura sintetica del grado di solidità patrimoniale della Compagnia, calcolata secondo i criteri e le modalità indicate dalla Direttiva 2009/138/CE del Parlamento Europeo e dal Regolamento delegato (UE) 2015/35, come rapporto tra Fondi propri ammissibili per la copertura del Requisito patrimoniale di solvibilità ed il Requisito stesso, è pari al 176%.

Per informazioni patrimoniali sulla società (relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa) è possibile consultare il sito: <https://www.quixa.it>.

Al contratto si applica la legge italiana.

Prodotto



Che cosa è assicurato?

Ad integrazione delle informazioni fornite nel Dip Base, di seguito le garanzie offerte:

- **R.C.AUTO:** La polizza può essere stipulata per massimali superiori a quelli minimi accettando di pagare un premio più alto. La garanzia R.C. auto ti consente di far guidare la moto assicurata da qualunque conducente purché in possesso di regolare patente di guida abilitata per la categoria.

Per i monopattini elettrici è acquistabile esclusivamente la Garanzia Base Responsabilità Civile Auto.

- **INCENDIO E FURTO:** La garanzia copre i danni arrecati al tuo veicolo in caso di furto (totale o tentato), incendio, scoppio o esplosione dell'impianto di alimentazione.

- **INFORTUNIO DEL CONDUCENTE:** La garanzia Infortuni del conducente, assicura il conducente della moto in caso di incidente con colpa, corrispondendo un indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio

- **SOCCORSO STRADALE:** La garanzia offre un servizio di assistenza attivo 24 ore su 24 in Italia e in Europa. Il servizio prevede, in caso di incidente o guasto, l'invio di un carro attrezzi o la riparazione sul posto, qualora sia possibile. La garanzia copre anche il fermo causato dalla foratura delle gomme, all'esaurimento/errore carburante, dalla rottura/smarrimento delle chiavi (o blocco della serratura o dell'antifurto) dall'esaurimento della batteria. È previsto inoltre il recupero del veicolo ritrovato a seguito di furto.

- **TUTELA LEGALE DELLA CIRCOLAZIONE:** La garanzia Tutela Legale copre le spese legali e ti fornisce l'assistenza di un avvocato in seguito ad un incidente. Se hai già un avvocato di fiducia, potrai rivolgerti a lui beneficiando dei suoi servizi.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

In nessun caso gli assicuratori/i riassicuratori saranno tenuti a fornire alcuna copertura assicurativa, soddisfare richieste di indennizzo o risarcimento o garantire alcuna indennità in virtù del presente contratto, qualora tale copertura, pagamento o indennità possano esporli a divieti, sanzioni economiche o restrizioni disposte ai sensi di Risoluzioni assunte dall'Organizzazione delle Nazioni Unite ("ONU"), oppure a sanzioni economiche o commerciali disposte da leggi o norme dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.



Ci sono limiti di copertura?

GARANZIA	SCOPERTO/FRANCHIGIA	LIMITE DI INDENNIZZO
R.C.Auto		Limite indicato in polizza

GARANZIA		SCOPERTO/FRANCHIGIA	LIMITE DI INDENNIZZO
Incendio e Furto		Indicati in polizza	Valore veicolo
Infortunio del conducente		3% di Invalidità Permanente – percentuale aumentata al 5% in assenza dei presidi di sicurezza obbligatori	€ 100.000
Soccorso stradale			€ 150
Tutela legale			€ 15.000



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto ai proprietari di ciclomotori, monopattini e motocicli per cui l'assicurazione r.c auto si intende obbligatoria.



Quali costi devo sostenere?

Il prodotto è distribuito da Quixa sia direttamente sia attraverso intermediari. Nel caso in cui il prodotto sia acquistato direttamente presso Quixa, non sono previsti costi di intermediazione. Nel caso in cui la distribuzione del prodotto avvenga attraverso una rete di intermediari la quota parte percepita è pari al 13.81%

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Potrai presentare eventuali reclami relativi al rapporto contrattuale o alla gestione del sinistro all' Ufficio Reclami di QUIXA Assicurazioni S.p.A. con le seguenti modalità: 1. Tramite e-mail all'indirizzo reclami@quixa.it 2. Tramite posta all'indirizzo Corso Como 17, 20154 - Milano (MI) Nel Reclamo dovranno essere indicati: • nome e cognome, indirizzo completo e recapito telefonico del reclamante; • numero della polizza e nominativo del Contraente; • numero e data del sinistro al quale si fa riferimento; • indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato; • breve ed esauritiva descrizione del motivo di lamentela; • ogni altra indicazione e documento utile per descrivere le circostanze. L'impresa dovrà fornirti una risposta entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo. Per eventuali reclami aventi ad oggetto il comportamento di un Agente e/o di un collaboratore/dipendente di quest'ultimo, il termine di riscontro di cui sopra potrà essere sospeso per un periodo di 15 giorni massimi, al fine di garantire il contraddittorio con il suddetto intermediario e consentire allo stesso di effettuare le necessarie integrazioni istruttorie e di esprimere le proprie posizioni relativamente all'oggetto del reclamo. Nel caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, nella risposta verrà fornita una chiara spiegazione della posizione assunta sia dall'Impresa che dall'Agente interessato in relazione al reclamo stesso ovvero della sua mancata risposta.
	All'IVASS In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it. Info su: www.ivass.it.

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori):

Arbitro Assicurativo OPPURE diverso sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie aderente alla rete FIN-NET	Presentando ricorso: • all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile oppure • al diverso sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie della rete FIN.NET cui l'impresa aderisce o è sottoposta ai sensi dell'articolo 2, comma 3 del decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 6 novembre 2024, n. 215.
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa. La Negoziazione Assistita è obbligatoria e condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un'azione civile nei confronti dell'Impresa, attinente alle controversie relative al risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti oppure ad una domanda di pagamento, a qualsiasi titolo, di somme non eccedenti 50.000 euro (salvo che, in relazione a quest'ultimo caso, si tratti di controversie relative a materie già soggette alla mediazione obbligatoria).
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Conciliazione paritetica: per le controversie relative ai sinistri r.c. auto, la cui richiesta di risarcimento per danni a persone e/o cose non sia superiore a €15.000 è possibile rivolgersi ad una delle Associazioni dei Consumatori aderenti all'accordo con l'Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici (ANIA). Per attivare tale strumento occorre compilare l'apposito modulo, reperibile sul sito dell'ANIA e sui siti delle Associazioni dei Consumatori suddette, seguendo le istruzioni ivi fornite, ed inviarlo all'Associazione dei Consumatori prescelta. Tale sistema di risoluzione delle controversie è facoltativo. Arbitrato: L'ammontare del danno è definito direttamente da QUIXA, o da persona da questa incaricata. Per le controversie relative ai sinistri non r.c. auto, in caso di mancata accettazione di tale importo, si procederà, per iscritto, e di comune accordo tra le Parti, alla definizione della valutazione del danno fra due periti nominati uno da QUIXA e uno dal Contraente con apposito atto unico. I due periti possono nominarne un terzo in caso di disaccordo tra loro. Per la risoluzione di liti transfrontaliere il reclamante con domicilio in Italia può presentare il reclamo all'Ivass o direttamente al sistema estero competente per l'attivazione della procedura FINNET o della normativa applicabile.

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto

Regime fiscale Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.
Il presente contratto è soggetto all'imposta sulle assicurazioni vigente in Italia.

Detrazione premi Deducibilità dei premi secondo disciplina prevista dal DPR 917/86 - Titolo I Capo VI e Titolo II Capo I - determinazione del reddito d'impresa.

Detraibilità IRPEF del premio per le coperture Morte e Invalidità permanente ai sensi dell'art.15 del DPR 917/86.

Tassazione prestazione assicurata Tassazione secondo disciplina prevista dal DPR 917/86 - determinazione del reddito d'impresa (Titolo I Capo VI e Titolo II Capo II).

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

Assicurazione Moto

Contratto di Assicurazione obbligatoria R. C. Auto

Edizione Luglio 2026

INDICE

PREMESSA	1
GLOSSARIO	2
NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE	4
Art. 1.1 COME POSSO STIPULARE LA MIA POLIZZA?	4
Art. 1.2 IN CHE MODO SI CONCLUDE IL MIO CONTRATTO?	4
Art. 1.3 COSA DEVO FARE SE I DATI CHE HO DICHIARATO CAMBIANO NEL TEMPO?	4
Art. 1.4 COSA FA QUIXA PER IL CONTROLLO E LA REPRESSIONE DELLE FRODI?	4
Art. 1.5 SONO PREVISTE DELLE SPESE IN CASO DI MODIFICA DI CONTRATTO?	4
Art. 1.6 COSA SUCCEDDE SE TRASFERISCO LA PROPRIETÀ DELLA MIA MOTO (SE LA VENDO, LA CEDO IN CONTO VENDITA, LA DEMOLISCO, LA ESPORTO DEFINITIVAMENTE ALL'ESTERO, LA RITIRO DALLA PUBBLICA CIRCOLAZIONE)?	5
Art. 1.6.1 Cosa succede se ometto di comunicare a QUIXA di aver trasferito la proprietà della mia moto?	5
Art. 1.7 COSA SUCCEDDE AL MIO CONTRATTO SE MI RUBANO LA MOTO?	5
Art. 1.8 SE ANCHE QUIXA È D'ACCORDO, POSSO ANNULLARE IL MIO CONTRATTO ANCHE PER ALTRI MOTIVI?	5
Art. 1.9 SE MI RIVOLGO A UN INTERMEDIARIO?	5
Art. 1.9.1 Paesi soggetti a sanzioni internazionali – Clausola di esclusione per sanzioni economiche e finanziarie	5
Art. 1.10 QUAL È IL FORO COMPETENTE?	6
RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO	7
Art. 2.1 CHE COSA È ASSICURATO?	7
Art. 2.2 CI SONO LIMITI DI COPERTURA?	7
Art. 2.3 QUALE FORMA TARIFFARIA È APPLICATA AL MIO CONTRATTO?	7
Art. 2.4 COS'È L'ATTESTATO DI RISCHIO?	8
Art. 2.5 DOVE VALE LA MIA ASSICURAZIONE R.C.AUTO?	8
INCENDIO E FURTO	9
Art. 3.1 COSA ASSICURA LA GARANZIA INCENDIO E FURTO?	9
Art. 3.2 COSA COMPRENDE LA GARANZIA INCENDIO E FURTO?	9
Art. 3.3 CI SONO DEI LIMITI DI COPERTURA?	9
Art. 3.3.1 Ci sono delle esclusioni?	9
Art. 3.3.2 Ci sono delle esclusioni/limitazioni specifiche della garanzia Incendio e furto?	9
Art. 3.4 DOVE VALE LA MIA ASSICURAZIONE FURTO E INCENDIO?	10
INFORTUNI DEL CONDUCENTE	11
Art. 4.1 COSA ASSICURA LA GARANZIA INFORTUNI DEL CONDUCENTE?	11
Art. 4.1.1 Morte	11
Art. 4.1.2 Invalidità permanente	11
Art. 4.2 CI SONO DELLE ESCLUSIONI/LIMITAZIONI?	11
Art. 4.3 LE LESIONI SONO CUMULABILI FRA LORO?	11
Art. 4.4 DOVE VALE LA COPERTURA?	11
ASSISTENZA	13
Art. 5.1 NORME GENERALI	13
Art. 5.1.1 Operatività della polizza	13
Art. 5.2 COSA COMPRENDE LA GARANZIA?	13
Art. 5.2.1 Riparazione del veicolo sul luogo dell'immobilizzo (Dépannage)	13
Art. 5.2.2 Soccorso stradale	13
Art. 5.2.3 Recupero difficoltoso	14
Art. 5.2.4 Servizio di accompagnamento	14
Art. 5.2.5 Spese di albergo e Rientro al domicilio/prosecuzione del viaggio (prestazioni valide ad oltre 100 km dal domicilio dell'assicurato)	14
Art. 5.2.5 Recupero del veicolo riparato (prestazione valida ad oltre 100 km dal domicilio dell'Assicurato)	15
Art. 5.2.6 Recupero del veicolo ritrovato dopo il furto (prestazione valida ad oltre 100 km dal domicilio dell'Assicurato)	15

Art. 5.3 ESCLUSIONI	15
Art. 5.4 DOVE VALE LA COPERTURA?	16
TUTELA LEGALE	17
Art. 6.1 COSA ASSICURA	17
Art. 6.2 DELIMITAZIONI DELL'OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE	17
Art. 6.3 CASI ASSICURATI	17
Art. 6.4 ESTENSIONE DELLA GARANZIA AD ALTRE FATTISPECIE DI CIRCOLAZIONE	18
Art. 6.5 ESCLUSIONI	18
Art. 6.6 DECORRENZA DELLA GARANZIA – INSORGENZA DEL SINISTRO	18
Art. 6.7 DENUNCIA DI SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE	18
Art. 6.8 FORNITURA DEI MEZZI DI PROVA E DEI DOCUMENTI OCCORRENTI ALLA PRESTAZIONE DELLA GARANZIA ASSICURATIVA	18
Art. 6.9 GESTIONE DEL SINISTRO	19
Art. 6.10 RECUPERO DI SOMME	19
Art. 6.11 ESTENSIONE TERRITORIALE	19
IL SINISTRO	20
Art. 7.1 NORME COMUNI	20
Art. 7.1.1 Cosa devo fare in caso di sinistro?	20
Art. 7.1.2 Cosa succede se non denuncio il sinistro o presento la denuncia in ritardo?	20
Art. 7.1.3 Gestione delle vertenze	20
Art. 7.1.4 Quando si prescrive il diritto al risarcimento del danno?	20
Art. 7.1.5 Chi può accedere agli atti d'Impresa? In che modo?	20
Art. 7.1.6 Come viene liquidato il danno?	20
Art. 7.1.7 Cosa fa QUIXA per controllare e reprimere le frodi?	20
Art. 7.2 SINISTRO RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO	20
Art. 7.2.1 Quando e come posso chiedere il risarcimento del danno direttamente a QUIXA? (Procedura di risarcimento diretto)	20
Art. 7.2.2 Quando devo richiedere il risarcimento del danno all'Impresa di assicurazione del veicolo responsabile?	21
Art. 7.2.3 Come può ottenere il risarcimento del danno il passeggero trasportato?	21
Art. 7.2.4 Come rimborsare il sinistro per evitare il malus?	21
Art. 7.2.5 Lesioni di lieve entità	21
Art. 7.2.6 Cosa devo fare se ho un incidente con un veicolo con targa estera?	21
Art. 7.2.7 Quando posso rivolgermi al fondo vittime della strada?	21
Art. 7.3 SINISTRO GARANZIE DANNI AL VEICOLO	22
Art. 7.3.1 Cos'è il degrado?	22
Art. 7.3.2 Come viene quantificata la somma assicurata?	22
Art. 7.3.3 Come viene determinato l'ammontare del danno?	22
Art. 7.3.4 Procedure di valutazione del danno – Nomina dei periti	22
Art. 7.3.5 Norme per la liquidazione dei danni al veicolo	23
Art. 7.4 SINISTRO – GARANZIA INFORTUNI	23
Art. 7.4.1 Criteri di indennizzabilità	23
Art. 7.4.2 Obblighi in caso di sinistro	23
Art. 7.5 SINISTRO SOCCORSO STRADALE	24
Art. 7.6 SINISTRO TUTELA LEGALE	24
LA DISCIPLINA DEL BONUS MALUS	25
TABELLA DI VALORIZZAZIONE DEL GRADO DI INVALIDITÀ PERMANENTE	28

Assicurazione Moto

Contratto di Assicurazione obbligatoria R. C. Auto

Edizione Luglio 2026

PREMESSA

Il prodotto **Assicurazione Moto** assicura la Responsabilità Civile Auto (R.C.A.) dei Ciclomotori, dei Monopattini e dei Motocicli per i danni causati a terzi dalla circolazione in aree pubbliche e private.



Sezioni di copertura

Il prodotto si articola in diverse Sezioni di copertura che comprendono garanzie di base e garanzie opzionali, da selezionare in base alle tue esigenze specifiche:

1. R.C.auto
2. Incendio e furto
3. Soccorso stradale
4. Infortuni del conducente
5. Tutela legale

Per i monopattini elettrici è acquistabile esclusivamente la Garanzia Base Responsabilità Civile Auto



Avvertenze

Ti ricordiamo che quando acquisti **Assicurazione Moto**

- sulla polizza trovi indicate le garanzie con le quali ti assicuri, con l'indicazione delle somme assicurate, dei massimali e il premio che hai pagato;
- sulla polizza e sulle Condizioni di Assicurazione, trovi indicati i limiti di indennizzo, di risarcimento, gli scoperti e le franchigie;
- le definizioni del Glossario hanno valore convenzionale e quindi integrano a tutti gli effetti la normativa contrattuale.
- trovi un Glossario generale, valido per tutte le Sezioni di copertura
- le tue dichiarazioni riportate in polizza hanno pieno valore contrattuale;
- le presenti Condizioni di Assicurazione costituiscono parte integrante della polizza da te stipulata.



Legenda

Per rendere più chiara la lettura delle Condizioni di Assicurazione sono stati usati i seguenti elementi grafici:

- › sfondo rosa per evidenziare le frasi che indicano:
 - decadenze e nullità;
 - limitazioni ed esclusioni che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell'indennizzo;
 - comportamenti da seguire.
- › **grassetto corsivo** per indicare i termini contenuti nel Glossario;

Ti ricordiamo anche che di seguito puoi consultare:

- la pagina Contatti Utili, per tutte le comunicazioni relative alla polizza;
- la pagina dedicata alla tua Area Clienti, uno spazio dedicato dove potrai consultare la tua posizione assicurativa, ovunque tu sia.

Assicurazione Moto

Contratto di Assicurazione obbligatoria R. C. Auto

Edizione Luglio 2026

GLOSSARIO

Assicurato	il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
Atto vandalico	il danneggiamento o deturpamento ed imbrattamento del veicolo per puro gusto di distruzione, così come disciplinato dagli artt. 635 e 639 Codice Penale.
Carta Verde	documento attestante l'estensione della copertura di assicurazione R.C.A. del veicolo assicurato nei paesi esteri indicati nella carta verde medesima e non barrati.
Classe C.U.	classe di merito di Conversione Universale stabilita dal Regolamento ISVAP n. 4 del 9 agosto 2006 e successive modifiche.
Codice delle assicurazioni	Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
Contraente	il soggetto che stipula l'assicurazione.
Degrado	percentuale di riduzione che viene applicata sulla parte del danno indennizzabile relativa ai materiali sostituibili sul veicolo in conseguenza del sinistro. Tale percentuale di riduzione è determinata sulla base del rapporto esistente fra il valore a nuovo (di listino o suo equipollente) e il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.
Emissione della polizza	registrazione del contratto nel sistema informatico di QUIXA.
Franchigia	la somma, contrattualmente pattuita, che rimane a carico dell'Assicurato per ogni sinistro.
Impresa	QUIXA Assicurazioni S.p.A
Indennizzo	la somma dovuta in caso di sinistro.
Infortunio	ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che procura lesioni fisiche obiettivamente constatabili.
Installatore convenzionato	installatore facente parte del network di assistenza del Provider selezionato al momento dell'acquisto con il quale è stato sottoscritto il Contratto di Comodato d'uso e di Abbonamento ai servizi per l'opzione quixaBOX e operante sul territorio italiano, in grado di effettuare l'installazione dal dispositivo satellitare e fornire la necessaria assistenza.
Locatario	l'utilizzatore del veicolo affidatogli in locazione finanziaria o leasing, le cui generalità sono riportate sulla carta di circolazione.
M.C.T.C.	la Motorizzazione Civile e Trasporti in Concessione territorialmente competente facente parte del Ministero dei Trasporti.
Massimali	somme fino a concorrenza delle quali QUIXA presta l'assicurazione.
Monopattini elettrici	veicoli a due assi con un solo motore a propulsione prevalentemente elettrica, dotati di manubrio e non dotati di sedile, come previsto dal Codice della Strada.
P.R.A.	il Pubblico Registro Automobilistico.
Premio	la somma dovuta dal Contraente all'Impresa.
Proprietario del veicolo	l'intestatario al P.R.A. o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà.
Provider	Società con cui il Contraente sottoscrive il Contratto di Comodato d'uso e di Abbonamento ai servizi per l'opzione quixaBOX come FairConnect S.p.A. Via Isidoro e Lepido Facii, snc 64100 Teramo (Italy) oppure Vodafone Automotive Italia S.p.A. con sede in Busto Arsizio (VA), SS Sempione n.212.
QUIXA	marchio commerciale di QUIXA Assicurazioni S.p.A.
quixaBOX	è il dispositivo satellitare dotato di modulo satellitare GPS, modulo GPRS/GSM e accelerometro omologato secondo le Direttive Europee.
R.C.A.	abbreviazione di Responsabilità Civile Auto, cioè l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore prevista dal Codice delle assicurazioni.

<i>Risarcimento diretto</i>	procedura di risarcimento diretto prevista dal D.P.R. n. 254, 18 luglio 2006 in attuazione degli artt. 149, 150 del Codice delle assicurazioni ed entrata in vigore il 1° febbraio 2007.
<i>Rivalsa</i>	diritto dell'assicuratore nei confronti dell'assicurato di recuperare l'importo pagato ai terzi danneggiati nei casi in cui l'assicuratore stesso avrebbe avuto diritto di rifiutare o di ridurre la propria prestazione.
<i>Scoperto</i>	la percentuale di danno liquidabile a termini di polizza che rimane a carico dell'Assicurato.
<i>Sinistro tardivo</i>	sinistro pagato fuori dal periodo di osservazione oppure pagato dopo la scadenza del contratto, laddove l'assicurato abbia cambiato impresa.
<i>Surrogazione</i>	Il diritto dell'impresa di recuperare le somme risarcite nei confronti dei terzi responsabili (art 1916 del codice civile).
<i>Tariffa</i>	le condizioni di premio e le norme di assunzione predisposte da QUIXA.
<i>Tutela Legale</i>	l'assicurazione di tutela legale ai sensi degli artt. 163,164,173 e 174 e correlati del Codice delle assicurazioni.
<i>Valore a nuovo</i>	il prezzo (IVA inclusa, salvo diversa pattuizione) di listino del veicolo al momento della stipulazione del contratto.
<i>Valore commerciale</i>	il valore (IVA inclusa, salvo diversa pattuizione) del veicolo così come determinato al momento del sinistro.

Assicurazione Moto

Contratto di Assicurazione obbligatoria R. C. Auto

Edizione Luglio 2026

CAPITOLO 1

NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

Art. 1.1 COME POSSO STIPULARE LA MIA POLIZZA?

Al salvataggio del tuo preventivo, QUIXA effettua in via telematica i controlli sui dati che hai dichiarato, avvalendosi dell'ausilio delle banche dati istituzionali e complementari.^[1]

L'esito positivo di tali controlli determina la possibilità dell'acquisto immediato della polizza. Le modalità di pagamento previste sono indicate nel DIP BASE.

Se i controlli telematici hanno esito negativo, devi inviare a QUIXA, tramite e-mail i documenti richiesti e che provano le dichiarazioni rese.^[2]

Sulla base della verifica documentale, QUIXA ti invia la conferma della correttezza del preventivo, oppure una nuova proposta modificata.

Art. 1.2 IN CHE MODO SI CONCLUDE IL MIO CONTRATTO?

La conclusione del contratto avviene a seguito della comunicazione effettuata via mail che la polizza è stata emessa.

Nello stesso momento QUIXA procede alla consegna del Certificato di assicurazione. La spedizione avviene secondo la modalità da te scelta.

Art. 1.3 COSA DEVO FARE SE I DATI CHE HO DICHIARATO CAMBIANO NEL TEMPO?

Hai l'obbligo di comunicare all'Impresa ogni variazione dei dati intervenuta nel tempo.

In caso di variazione della residenza del proprietario del veicolo, QUIXA, una volta effettuate le verifiche necessarie, procederà all'emissione di un'appendice di contratto riportante i dati aggiornati.

La differenza di premio determinata dalla variazione del rischio assicurato verrà applicata a partire dalla successiva scadenza contrattuale^[3].

Nel caso in cui la variazione comporti un aggravamento del rischio QUIXA^[4] si riserva il diritto di recedere dal contratto entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto la comunicazione o ha avuto in altro modo conoscenza di tale aggravamento. Tuttavia, per evitare la chiusura del contratto e mantenere in vita il contratto, l'Impresa, in deroga alla previsione di legge, può proporti di pagare l'eventuale integrazione di premio determinata dalle modifiche effettuate al contratto.

Se paghi l'integrazione entro il termine di 15 giorni dalla data della comunicazione la polizza resta attiva.

Se invece non paghi il conguaglio, QUIXA, ferma la facoltà di recedere dal contratto, si riserva il diritto di effettuare azione di rivalsa in caso di sinistro r.c.auto^[5].

Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, il risarcimento dovuto dall'Impresa, potrà essere, a seconda dei casi, ridotto o negato.

Il recesso comporta l'interruzione della copertura assicurativa nella banca dati in uso alle forze dell'ordine.

Art. 1.4 COSA FA QUIXA PER IL CONTROLLO E LA REPRESSIONE DELLE FRODI?

QUIXA ha predisposto una serie di strumenti volti per prevenire e a contrastare le frodi legate a dichiarazioni non veritiere e alla falsificazione documentale.

In particolare, se i documenti inviati risultano contraffatti, o le anomalie rilevate integrano una fattispecie con rilievo penale, QUIXA può risolvere di diritto il contratto, con comunicazione scritta al contraente tramite raccomandata. QUIXA inoltre può tutelare i propri interessi tramite azione legale.

In qualunque caso QUIXA ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento.

L'impresa utilizza ogni mezzo che l'ordinamento giuridico mette a disposizione allo scopo di tutela dei propri interessi, degli assicurati e della collettività.

Art. 1.5 SONO PREVISTE DELLE SPESE IN CASO DI MODIFICA DI CONTRATTO?

Se richiedi una modifica al contratto che comporta una sostituzione della polizza, devi pagare € 30 per le spese di lavorazione.

Se QUIXA trova irregolarità relative al premio di polizza o alle dichiarazioni contrattuali rese dal contraente o assicurato, può, fino a completa regolarizzazione: ricalcolare la quota di premio se dovuta, per l'operazione richiesta, al netto dell'eventuale credito che ha l'impresa nei confronti del contraente stesso (Compensazione crediti^[6] attivare l'eventuale recupero coattivo del maggior premio dovuto.

[1]: cfr art 132 del Codice delle assicurazioni private

[2]: cfr art 132 del Codice delle assicurazioni private

[3]: cfr artt. 1897 e 1898 del Codice Civile

[4]: cfr artt. 1898 del Codice Civile

[5]: cfr art. 144 del Codice delle Assicurazioni

Art. 1.6 COSA SUCCEDDE SE TRASFERISCO LA PROPRIETÀ DELLA MIA MOTO (SE LA VENDO, LA CEDO IN CONTO VENDITA, LA DEMOLISCO, LA ESPORTO DEFINITIVAMENTE ALL'ESTERO, LA RITIRO DALLA PUBBLICA CIRCOLAZIONE)?

Devi darne immediata comunicazione a QUIXA e scegliere tassativamente tra una delle tre opzioni previste dalla Legge.^[7]

a) Puoi risolvere il contratto e ottenere il rimborso della parte di premio pagata e non goduta relativa alla sola garanzia R.C. Auto, al netto dell'imposta e del contributo al servizio sanitario nazionale.

b) Puoi cedere il contratto all'acquirente del veicolo.

c) Puoi sostituire l'auto con un altro veicolo di tua proprietà e trasferire la copertura assicurativa con la classe di merito maturata (se i veicoli appartengono alla stessa tipologia), previo conguaglio di premio.

L'edizione tariffaria di riferimento è quella in vigore al momento della stipula del contratto sostituito. QUIXA si riserva la facoltà di valutare se confermare o concedere le eventuali garanzie diverse dalla R.C.

Auto presenti nella polizza sostituita e/o richieste dal contraente.

In tutte e tre le ipotesi sei tenuto a non utilizzare e a distruggere il certificato di assicurazione e se richiesta, la carta verde, del veicolo di cui hai trasferito la proprietà.

Se non rispetti tale impegno, in caso di incidente sarai tenuto a rimborsare tutto quanto eventualmente pagato da QUIXA ai terzi come conseguenza dell'utilizzo improprio di tale documentazione.

Art. 1.6.1 Cosa succede se ometto di comunicare a QUIXA di aver trasferito la proprietà della mia moto?

Se non comunichi a QUIXA l'eventuale trasferimento di proprietà della tua auto nel corso dell'annualità assicurativa e non scegli, in modo irrevocabile, una tra le tre opzioni sopra descritte e previste dall'art 171 del Codice delle assicurazioni private (risoluzione, cessione del contratto o sostituzione del veicolo assicurato), il contratto non è valido.^[8]

QUIXA, avvalendosi dell'utilizzo delle apposite banche dati, effettua periodicamente specifici controlli circa il verificarsi di questa circostanza.

Se l'impresa rileva un trasferimento di proprietà che non le è stato dichiarato, ti richiede di scegliere in modo tempestivo una delle possibilità previste dalla citata norma.

Se non rispondi entro 10 giorni, QUIXA

- annulla il contratto

- rimborsa la parte di premio non goduta relativa alla sola garanzia R.C. Auto, senza le imposte e il contributo al Servizio Sanitario Nazionale

- interrompe nello stesso momento la copertura assicurativa nella banca dati.^[9]

In caso di sinistro avvenuto successivamente al trasferimento di proprietà non comunicato QUIXA si riserva la facoltà di effettuare rivalsa per quanto abbia dovuto pagare ad eventuali danneggiati.

Art. 1.7 COSA SUCCEDDE AL MIO CONTRATTO SE MI RUBANO LA MOTO?

Devi darne immediata comunicazione a QUIXA inviandoci nello stesso momento la copia della denuncia di furto, anche se la garanzia Furto non è presente nella tua polizza.

QUIXA procede alla interruzione del contratto dal giorno successivo alla data della denuncia del furto e a restituirti il premio pagato e non goduto relativo alla sola garanzia RC Auto, trattenendo l'imposta pagata e il contributo al Servizio Sanitario Nazionale. Puoi stipulare una nuova polizza per un'altra auto beneficiando della classe di merito maturata.

Art. 1.8 SE ANCHE QUIXA È D'ACCORDO, POSSO ANNULLARE IL MIO CONTRATTO ANCHE PER ALTRI MOTIVI?

In caso di accordo con QUIXA, il contratto può essere risolto prima della scadenza annuale.

Sei tenuto a inviare a QUIXA apposita richiesta. Tale richiesta dovrà comprendere il tuo impegno a non utilizzare e a distruggere il certificato di assicurazione e se richiesta, la carta verde.

La data di invio della richiesta costituirà la data di chiusura del contratto (dalle ore 24.00) e verrà utilizzata per il calcolo del rimborso dell'eventuale parte di premio non goduto, relativo alla sola RC Auto, esclusa l'imposta e il contributo al Servizio Sanitario Nazionale.

Art. 1.9 SE MI RIVOLGO A UN INTERMEDIARIO?

Nel caso tu decida di avvalerti, per la conclusione del contratto di un proprio broker/mediatore, quest'ultimo deve darne immediata informazione all'impresa.

Il broker, dunque, deve inviare con la documentazione contrattuale eventualmente richiesta anche la procura scritta rilasciatagli dal contraente, insieme a un documento di identità di quest'ultimo, così che l'impresa può accertare i poteri di rappresentanza dell'intermediario.^[10]

QUIXA consente l'acquisto del preventivo solo in caso di regolare iscrizione del broker al registro pubblico di riferimento (RUI). Se invece non viene inviata la suddetta informazione e QUIXA rileva la presenza di un intermediario non legittimato a svolgere l'attività di intermediazione, l'acquisto del preventivo non può essere autorizzato sino a che non verranno forniti i chiarimenti necessari.

Art. 1.9.1 Paesi soggetti a sanzioni internazionali – Clausola di esclusione per sanzioni economiche e finanziarie

In nessun caso gli assicuratori/i riassicuratori saranno tenuti a fornire alcuna copertura assicurativa, soddisfare richieste di indennizzo

[6]: artt.1241 e ss. del Codice Civile

[7]: art 171 del Codice delle assicurazioni private

[8]: cfr art 1896 del Codice Civile.

[9]: cfr Decreto Interministeriale n. 110/2013 in uso alle forze dell'ordine

[10]: cfr art. 1393 del Codice Civile

o risarcimento o garantire alcuna indennità in virtù del presente contratto, qualora tale copertura, pagamento o indennità possano esporli a divieti, sanzioni economiche o restrizioni disposte ai sensi di Risoluzioni assunte dall'Organizzazione delle Nazioni Unite ("ONU"), oppure a sanzioni economiche o commerciali disposte da leggi o norme dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

Art. 1.10 QUAL È IL FORO COMPETENTE?

Il Foro competente è quello dell'Autorità Giudiziaria del luogo di residenza del Contraente.

Art. 2.1 CHE COSA È ASSICURATO?

La responsabilità civile auto è la copertura assicurativa che copre i danni involontariamente cagionati ad altre persone, ai loro animali e alle loro cose, durante la circolazione della tua auto in aree pubbliche e private fino all'importo massimo indicato in polizza (massimale).

Per ciclomotori e motocicli la garanzia, entro i massimali indicati in polizza, copre anche:

A) CIRCOLAZIONE AREEE PRIVATE: la responsabilità per i danni causati dalla circolazione dei veicoli in aree private, ad eccezione delle aree militari ed aeroportuali;

B) RICORSO TERZI DA INCENDIO: danni involontariamente cagionati a terzi in caso di incendio del veicolo che non si trovi in circolazione fino a un massimo di € 150.000,00 per ogni sinistro.

Art. 2.2 CI SONO LIMITI DI COPERTURA?

La garanzia Responsabilità Civile esclude i danni causati:

a) dalla circolazione dei veicoli nelle aree militari e in quelle riservate al traffico e sosta di aeromobili;

b) dalla circolazione in piste o circuiti private e dalla partecipazione a competizioni sportive a prove libere, allenamenti, gare.

QUIXA esercita il proprio diritto alla rivalsa totale nei seguenti casi, e in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 144 del Codice delle assicurazioni:

a1) in caso di dolo del conducente;

b1) se il veicolo è guidato da un conducente in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti accertato dalle Autorità intervenute sul luogo del sinistro oppure per abuso di psicofarmaci;

c1) se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;

d1) se il veicolo è guidato da un conducente in stato di ebbrezza accertato dalle Autorità intervenute sul luogo del sinistro per tutti i sinistri successivi al primo causati nell'annualità assicurativa;

e1) se il conducente, in caso di sinistro, si dà alla fuga omettendo di prestare soccorso come accertato dalle Autorità intervenute sul luogo del sinistro;

f1) se il conducente, al momento del sinistro, sta utilizzando un apparecchio radiotelefonico salvo il caso in cui il dispositivo sia adoperato in modalità viva voce o sia dotato di auricolare e che tali funzionalità non necessitino l'utilizzo delle mani.

g1) veicolo dichiarato non idoneo alla circolazione per non aver superato la revisione obbligatoria prescritta dalle norme in vigore. La copertura è operante, limitatamente al periodo e per le tratte previste dal C.D.S., nei casi di esito "ripetere" o "sospeso". Si precisa che non si considera equivalente al mancato superamento, il fatto che il veicolo non sia stato sottoposto a revisione nei tempi e nei modi prescritti dalle norme in vigore, per dimenticanza, omissione o altra causa.

QUIXA esercita, inoltre, il proprio diritto di rivalsa fino a un massimo di € 20.000 nei seguenti casi:

a2) Se il conducente ha la patente scaduta da oltre 180 giorni ma da meno di un anno. Di conseguenza QUIXA rinuncia al proprio diritto di rivalsa nel caso in cui il sinistro sia avvenuto nei primi 180 giorni successivi al giorno di scadenza della patente;

b2) se il veicolo è guidato da un conducente in stato di ebbrezza accertato dalle Autorità intervenute sul luogo del sinistro, limitatamente al primo sinistro causato per annualità assicurativa;

c2) in caso di danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti previste dal Codice della strada o alle indicazioni del libretto di circolazione come accertato dalle Autorità intervenute sul luogo del sinistro;

d2) in caso di danni cagionati a terzi da veicolo soggetto a provvedimento di fermo amministrativo.^[11]

e2) nei casi di irregolarità contrattuali meglio descritte nell'art. 1.5 – Dichiarazioni del contraente;

f2) se il veicolo utilizzato per le esercitazioni alla guida per conseguire la patente nel caso in cui la circolazione avvenga senza osservare le disposizioni vigenti.

Esclusivamente per i monopattini elettrici, le lettere delle rivalse del paragrafo precedente "Rivalsa fino a € 20.000,00" si intendono elevate a € 40.000,00 compresa anche la rivalsa per i monopattini elettrici dichiarati non idonei alla circolazione se è stata applicata la sanzione ai sensi della normativa vigente.

Art. 2.3 QUALE FORMA TARIFFARIA È APPLICATA AL MIO CONTRATTO?

Al contratto è applicata la forma tariffaria Bonus/Malus che prevede diciotto classi di merito dalla 18 alla 1.A ogni classe corrisponde un livello di premio decrescente indicati nella tabella A dell'Allegato 1 – "La disciplina del bonus malus" del presente Set Informativo. La classe di bonus/malus viene assegnata, al momento della stipula del contratto, in base ai criteri indicati nella tabella B di cui all'Allegato 1 oppure alla situazione del veicolo risultante dagli elementi indicati nella Tabella C dell'Allegato 1. Per l'applicazione delle regole evolutive si considera il periodo di osservazione, determinato come segue:

Primo periodo (prima annualità assicurativa con QUIXA): ha la durata di dieci mesi, inizia il giorno della decorrenza della prima polizza stipulata con QUIXA e termina 60 giorni prima della scadenza dell'annualità assicurativa.

Periodi successivi (annualità con QUIXA successive alla prima): ha la durata di dodici mesi, decorre dalla scadenza del primo periodo e termina 60 giorni prima della scadenza dell'annualità assicurativa.

In caso di sinistro tardivo non presente nell'attestato di rischio perché pagato negli ultimi 60 giorni del contratto r.c. auto o dopo la scadenza, questo viene recuperato nel successivo attestato di rischio, anche se l'assicurato ha cambiato impresa.

Per le annualità successive a quella della stipula, il contratto è assegnato, alla classe di merito di pertinenza delle regole evolutive riportate nella tabella D1 dell'Allegato 1, a seconda che QUIXA abbia o meno effettuato, nel periodo di osservazione, pagamenti per il risarcimento, anche parziale, di danni conseguenti a sinistri per i quali sia stata accertata la responsabilità principale del conducente del veicolo assicurato.

Se la responsabilità è da attribuirsi in pari misura a carico dei conducenti dei veicoli coinvolti (concorso di colpa), non viene applicato il

[11]: cfr ai sensi dell'art. 214 del vigente Codice della strada;

malus; tuttavia, la responsabilità paritaria dà luogo ad annotazione del grado di responsabilità nell'attestato di rischio ai fini del peggioramento della classe di merito in caso di successivi sinistri in cui vi sia nuovamente concorso di colpa del conducente del veicolo assicurato.

Ai fini dell'eventuale variazione di classe a seguito di più sinistri, la percentuale di responsabilità "cumulata" che può dar luogo all'applicazione del malus deve essere pari ad almeno il 51%. Ai medesimi fini viene considerato un periodo temporale coincidente con l'ultimo quinquennio di osservazione della sinistrosità.

Le variazioni in aumento o in diminuzione rispettivamente in assenza o in presenza di un sinistro da applicarsi alla tariffa che risulterà in vigore, sono descritte nella tabella A1 dell'Allegato 1.

Il proprietario di un veicolo regolarmente assicurato ha diritto di utilizzare la classe di merito di un contratto in corso per assicurare un veicolo appena acquistato della stessa tipologia del veicolo assicurato, a condizione che il veicolo sia intestato a lui oppure a un suo familiare convivente (indicato nella certificazione dello stato di famiglia). Tale agevolazione è prevista per le sole persone fisiche.

Art. 2.4 COS'È L'ATTESTATO DI RISCHIO?

L'attestato di rischio, certifica la situazione assicurativa r.c. auto degli ultimi cinque anni e viene trasmesso da QUIXA in via telematica alla banca dati^[12], almeno 30 giorni prima di ogni scadenza annuale del contratto, a condizione che la polizza non sia stata interrotta prima della conclusione del periodo di osservazione.

Nello stesso momento, l'attestato di rischio viene messo a disposizione on line all'interno dell'apposita area del sito internet dell'Impresa riservata ai contraenti. A tale area personale è possibile accedere tramite le credenziali inviate al salvataggio della proposta o comunque acquisibili on line in ogni momento.

L'ultimo attestato di rischio conseguito vale per un periodo di 5 anni, a partire dalla scadenza del contratto al quale tale attestato si riferisce. Dopo 15 giorni da tale scadenza, l'attestato di rischio è valido solo se il contraente o il proprietario presenta una dichiarazione di mancata circolazione o di stipula di polizza temporanea, riferita al periodo successivo alla scadenza del contratto al quale l'attestato si riferisce. In caso di sospensione del contratto il periodo di osservazione rimane sospeso per tutta la durata della sospensione e riprende a decorrere dal momento della riattivazione del contratto.

Art. 2.5 DOVE VALE LA MIA ASSICURAZIONE R.C.AUTO?

Per ciclomotori e motocicli: L'assicurazione ti copre in Italia, nella Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino e negli Stati aderenti all'Unione Europea, nonché in Islanda, in Liechtenstein, in Norvegia, nel Principato di Monaco, in Svizzera, Andorra e Serbia.

Per i monopattini: l'assicurazione vale in Italia, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, Svizzera, Principato di Monaco e negli Stati dello Spazio Economico Europeo.

Per tutte le tipologie di veicolo sopra citate: l'assicurazione ti copre negli Stati facenti parte del sistema della Carta Verde riportati nel certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde). L'assicurazione non vale invece per gli Stati le cui sigle internazionali siano barrate sulla Carta Verde.

Se lo desideri, puoi ricevere via posta la carta verde.

L'elenco degli Stati dove QUIXA garantisce la copertura assicurativa è consultabile al sito www.quixa.it.

[12]: Regolamento Ivass n.9 del 19 maggio 2015

In aggiunta alla garanzia R.C. Auto obbligatoria è possibile, ma non obbligatorio, acquistare le garanzie descritte nel presente capitolo, se previste dall'offerta a te riservata.

Art. 3.1 COSA ASSICURA LA GARANZIA INCENDIO E FURTO?

La garanzia del presente capitolo indennizza i danni materiali e diretti arrecati alla tua moto e agli accessori di serie stabilmente fissati. La somma assicurata, salvo diverso massimale previsto dal contratto, corrisponde al valore della moto come risultante:

- › dal prezzo di listino della casa costruttrice al momento della stipula del contratto, per i veicoli di nuova immatricolazione;
- › dal valore di mercato risultante dai listini della rivista "Dueruote" per i veicoli usati.

Tale somma si intende comprensiva di IVA.

In caso di danno parziale l'ammontare del danno è pari al costo di riparazione o di sostituzione delle parti danneggiate o sottratte,

In caso di danno parziale l'ammontare del danno è pari al costo di riparazione o di sostituzione delle parti danneggiate o sottratte, con l'applicazione del degrado. Il degrado percentuale è la percentuale di riduzione che viene applicata sulla parte del danno indennizzabile relativa ai materiali sostituiti sul veicolo in conseguenza del sinistro. Tale percentuale di riduzione è determinata sulla base del rapporto esistente fra il valore a nuovo (di listino o suo equipollente) e il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

Per i sinistri avvenuti entro 6 mesi dalla data di prima immatricolazione, anche se avvenuta all'estero, l'ammontare del danno è pari al prezzo di listino del veicolo con il limite della somma assicurata.

Art. 3.2 COSA COMPRENDE LA GARANZIA INCENDIO E FURTO?

La garanzia copre i danni materiali e diretti arrecati al veicolo assicurato da:

- › incendio, scoppio o esplosione dell'impianto di alimentazione;
- › furto (consumato o tentato) e rapina.

Sono compresi i danni causati diretti al veicolo da circolazione conseguenti al furto o alla rapina.

Art. 3.3 CI SONO DEI LIMITI DI COPERTURA?

La garanzia Furto e Incendio è operante, solo se espressamente richiamata in polizza ed è prestata con l'applicazione, per ciascun sinistro, degli scoperti e relativi minimi indicati in polizza. L'Impresa si riserva la facoltà di concedere la garanzia del presente capitolo solo a seguito di perizia del veicolo in fase assuntiva.

Art. 3.3.1 Ci sono delle esclusioni?

Ad integrazione di quanto già indicato nel DIP Aggiuntivo, la garanzia Incendio e Furto non comprende i danni:

- a) determinati o agevolati da dolo o colpa grave dell'assicurato o dalle persone da lui incaricate alla custodia del veicolo al momento del sinistro;
- b) conseguenti alle spese per modificazioni, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della sua riparazione;
- c) indiretti, quali le spese di ricovero del veicolo, i danni da mancato godimento ed uso dello stesso o di altri eventuali pregiudizi;
- d) a cose/animali eventualmente trasportati al momento del sinistro;
- e) causati da semplici bruciature non seguite da incendio, nonché i danni agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi non seguiti da incendio;
- f) alle ruote (cerchioni, coperture ed eventuali camere d'aria);
- g) conseguenti ad appropriazione indebita;
- h) verificatisi in occasione di tumulti popolari, sommosse, scioperi, atti di guerra o di terrorismo;
- i) determinati da incendio doloso.

La garanzia furto non opera in caso di furto agevolato dalla presenza delle chiavi di accensione. Non opera altresì in caso di mancata chiusura del veicolo attraverso gli appositi dispositivi di sicurezza e comunque in assenza di segni di effrazione o di manomissione del veicolo. La garanzia è prestata limitatamente al primo sinistro denunciato nell'annualità assicurativa. La garanzia non comprende i danni per cui operano le cause di esclusione e rivalsa previste per la garanzia r.c.auto descritte al par 2.2 delle condizioni contrattuali.

Sono inoltre esclusi i danni:

- a) causati da operazioni di carico e scarico
- b) subiti a causa di traino attivo o passivo, di manovre a spinta o a mano o di circolazione "fuori strada". Nel caso di veicolo condotto da conducente in stato di ebbrezza, l'indennizzo verrà effettuato solo se il tasso alcolemico rilevato non superi il limite di 0.8 gr/l. La garanzia è prestata entro il limite massimo di un sinistro per annualità assicurativa.

In caso di incendio, non è prevista l'applicazione di scoperti e minimi.

Art. 3.3.2 Ci sono delle esclusioni/limitazioni specifiche della garanzia Incendio e furto?

Con diritto di surrogazione si intende il diritto dell'assicuratore, che ha corrisposto l'indennizzo, di sostituirsi all'assicurato nei diritti verso il terzo responsabile.

L'assicurato^[13], surroga QUIXA nei propri diritti nei confronti dei responsabili civili e/o del Fondo Garanzia Vittime della Strada, nei limiti dell'entità dell'indennizzo ricevuto.

L'assicurato ha comunque la facoltà di agire verso i responsabili civili e il Fondo Garanzia per le Vittime della Strada stessi per quanto non coperto dalle garanzie assicurative.

[13]: cfr ai sensi dell'art. 1916 del Codice Civile

Art. 3.4 DOVE VALE LA MIA ASSICURAZIONE FURTO E INCENDIO?

La garanzia Furto e Incendio vale esclusivamente nel territorio della Repubblica Italiana, della città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

In aggiunta alla garanzia R.C. Auto obbligatoria è possibile, ma non obbligatorio, acquistare la garanzia descritta nel presente capitolo.

Art. 4.1 COSA ASSICURA LA GARANZIA INFORTUNI DEL CONDUCENTE?

QUIXA si obbliga, alle condizioni che seguono, a indennizzare gli infortuni, avvenuti durante la circolazione del veicolo assicurato, che determinino la morte o l'invalidità permanente del conducente del veicolo assicurato. Le percentuali di invalidità sono descritte nella tabella di cui all'Allegato 2 del presente Set Informativo.

Nessun indennizzo è previsto per invalidità permanente di grado pari od inferiore al 3% del totale; se invece l'invalidità permanente risulta superiore a tale percentuale, l'indennizzo viene liquidato solo per la parte eccedente. La percentuale del 3% si aumenta al 5% quando il conducente, al momento del sinistro, non utilizza i presidi di sicurezza obbligatori. Inoltre, nel caso in cui il conducente, al momento del sinistro, non utilizza i presidi di sicurezza obbligatori, la somma massima indennizzabile sarà pari al 70% dell'intera somma assicurata.

Art. 4.1.1 Morte

L'indennizzo per il caso di morte è dovuto se il decesso stesso si verifica entro 2 anni dal giorno dell'infortunio.

Tale indennizzo viene liquidato agli eredi mediante i criteri della successione legittima del Conducente assicurato.

Art. 4.1.2 Invalidità permanente

Per invalidità permanente si intende l'incapacità fisica definitiva e irrimediabile dell'assicurato a svolgere, in tutto o in parte, un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla professione esercitata. L'indennizzo per il caso di invalidità permanente è dovuto se l'invalidità stessa si verifica entro 2 anni dal giorno dell'infortunio.

Di seguito sono indicati i criteri di indennizzabilità:

- a) Se l'infortunio ha come conseguenza l'invalidità totale, permanente e definitiva, QUIXA corrisponde la somma assicurata.
- b) Se l'infortunio ha come conseguenza una invalidità parziale permanente definitiva, l'indennizzo viene calcolato sulla somma assicurata in proporzione al grado di invalidità come riportato nella tabella di cui all'Allegato 2. Si precisa che i valori ivi indicati sono da ritenersi massimi.
- c) Se l'infortunio ha come conseguenza una invalidità parziale, permanente e definitiva non determinabile sulla base dei valori previsti alla lettera b), si farà riferimento ai criteri qui di seguito indicati:

- nel caso di minorazioni, anziché di perdite di un arto o di un organo, e nel caso di menomazioni diverse da quelle elencate al punto B), le stesse sono calcolate con il limite delle percentuali indicate nella tabella di cui all'Allegato 2 in proporzione alla funzionalità perduta;
- nel caso di menomazioni di uno o più dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procederà alla valutazione con somma matematica fino a raggiungere al massimo il valore corrispondente alla perdita totale dell'arto stesso.
- d) Nel caso in cui l'invalidità permanente non sia determinabile sulla base dei valori elencati alla lettera b) e c), la stessa viene determinata riferendosi alla complessiva diminuzione della capacità dell'assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione.

La perdita anatomica o funzionale di più organi, arti o loro parti è determinata sommando le singole lesioni fino al raggiungimento massimo del valore corrispondente alla perdita dell'organo/arto stesso. Il diritto all'indennizzo per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi. Tuttavia, se l'assicurato muore per causa indipendente dall'infortunio dopo che l'indennizzo sia stato liquidato o comunque offerto in misura determinata, QUIXA paga agli eredi l'importo liquidato o offerto secondo le norme della successione testamentaria o legittima.

Art. 4.2 CI SONO DELLE ESCLUSIONI/LIMITAZIONI?

Sono esclusi dalla garanzia gli infortuni subiti dal conducente:

- a) se il conducente ha la patente scaduta da oltre 180 giorni;
- b) derivanti da uso di psicofarmaci che non consentono la guida del veicolo, di stupefacenti, o di allucinogeni;
- c) derivanti dall'abuso di alcool se il tasso alcolemico rilevato supera il limite di 0.8 gr/l
- d) avvenuti durante la partecipazione a gare competizioni motociclistiche e alle relative prove ufficiali, nonché durante la circolazione in piste o circuiti privati;
- e) causati da atti dolosi compiuti o tentati dal conducente oppure in conseguenza di azioni delittuose, e in ogni caso se l'utilizzo del veicolo avviene contro la volontà del proprietario;
- f) causati da movimenti tellurici, inondazioni o eruzioni vulcaniche;
- g) verificatisi in occasione di tumulti popolari, sommosse, scioperi, atti di guerra o di terrorismo;
- h) Sono altresì esclusi eventuali infortuni accorsi al conducente durante la salita o discesa dal veicolo o durante le operazioni di carico e scarico

Art. 4.3 LE LESIONI SONO CUMULABILI FRA LORO?

Le indennità per tutte le lesioni sono cumulabili fra di loro, tranne quella per il caso morte che non è cumulabile con quella per l'invalidità permanente. Tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, ma entro 2 anni dal giorno dell'infortunio ed in conseguenza di questo l'assicurato muore, gli eredi dell'assicurato hanno diritto alla differenza tra l'indennizzo per morte e quello già pagato per invalidità permanente.

Art. 4.4 DOVE VALE LA COPERTURA?

La garanzia vale nel territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati

dell'Unione Europea, nonché per il territorio della Croazia, dell'Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco, della Svizzera, dell'Andorra e delle Serbia.

In aggiunta alla garanzia R.C. Auto obbligatoria è possibile, ma non obbligatorio, acquistare le garanzie descritte nel presente capitolo.

QUIXA affida la gestione del servizio di assistenza a Inter Partner Assistance S.A (di seguito nominata **AXA Partners**) che lo eroga avvalendosi della struttura organizzativa della Inter Partner Assistance Services S.r.l.(di seguito nominata **Centrale Operativa**).

DEFINIZIONI

› **Assistenza:** l'aiuto tempestivo, in denaro o in natura, fornito all'Assicurato che si trovi in difficoltà a seguito del verificarsi di un sinistro, tramite la Centrale Operativa della INTER PARTNER ASSISTANCE S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia.

› **Centrale Operativa:** Struttura volta a fornire assistenza in caso di emergenza 7 giorni su 7, 24 ore al giorno.

Il servizio è offerto da AXA Assistance.

Il servizio di assistenza telefonica in caso di crash, qualora sia stata attivata l'opzione quixaBox, è alternativamente offerto da:

AXA Assistance in caso di sottoscrizione Contratto di comodato d'uso con il Provider Vodafone Automotive Italia S.p.A oppure FairConnect S.p.A. in caso di sottoscrizione Contratto di comodato d'uso con la società stessa.

› **Guasto:** evento fortuito, accaduto al veicolo assicurato, tale da rendere impossibile o non sicuro il suo utilizzo in condizioni normali, dovuto a difetto o mancato funzionamento di parti e accessori del veicolo stesso.

Sono considerati guasti:

- errore carburante;
- esaurimento carburante;
- gelo carburante;
- rottura e/o smarrimento chiavi;
- blocco della serratura o dell'antifurto/immobilizer;
- tentato furto o furto parziale;
- rottura o foratura dello pneumatico;
- esaurimento batteria;
- furto totale e successivo ritrovamento.

Non sono considerati guasti

- manutenzione ordinaria/periodica,
- montaggio di accessori o interventi sulla carrozzeria

Inoltre non sono considerati guasti:

- le conseguenze di un malfunzionamento di tipo meccanico, elettrico o idraulico del sistema di manutenzione dei sistemi di sollevamento che possono equipaggiare il veicolo assicurato o il relativo rimorchio.

› **Incendio:** la combustione con fiamma del veicolo o di sue parti, che può autoestendersi o propagarsi e che non sia di natura dolosa.

› **Incidente:** l'evento accidentale subito dal veicolo durante la circolazione stradale, incluso l'urto o la collisione con ostacolo mobile o fisso, con altri veicoli identificati e non, il ribaltamento o l'uscita di strada, anche se dovuto ad imperizia, negligenza ed inosservanza di norme e regolamenti (così come definiti dalla legge), tale da provocare un danno che determina l'immobilizzo immediato del veicolo stesso ovvero ne consente la marcia con il rischio di aggravamento del danno ovvero non gli consente di circolare autonomamente in normali condizioni di sicurezza.

Art. 5.1 NORME GENERALI

Art. 5.1.1 Operatività della polizza

Come contattare la Centrale Operativa:

- Numero Verde 800.766.166 (per chiamate dall'Italia)
- Telefono: +39.06.42.11.52.50 (per chiamate dall'estero)

La Centrale Operativa è disponibile 24 ore su 24 per 365 giorni all'anno, per fornire assistenza immediata.

Limiti generali: Puoi richiedere fino a un massimo di 2 sinistri per veicolo e per anno assicurativo *senza limite di numero di prestazioni per ciascun sinistro*, ma entro il limite del massimale previsto per ciascun tipo di prestazione di assistenza.

Per le prestazioni di consulenza o le informazioni, se non è possibile dare una immediata risposta, la Centrale Operativa richiama l'assicurato entro 24 (ventiquattro) ore dalla richiesta.

Art. 5.2 COSA COMPRENDE LA GARANZIA?

Art. 5.2.1 Riparazione del veicolo sul luogo dell'immobilizzo (Dépannage)

Se il veicolo non è in grado di circolare in modo autonomo a causa di un guasto, la Centrale Operativa valuta se il veicolo si può riparare sul luogo dell'immobilizzo. La Centrale Operativa verifica la disponibilità di un riparatore nella zona dell'incidente e lo invia sul posto. AXA Partners paga le spese di uscita del riparatore e del percorso di andata e ritorno.

L'assicurato deve sostenere il costo degli eventuali pezzi di ricambio. Se il veicolo non si può riparare sul luogo dell'immobilizzo, la Centrale Operativa provvede al soccorso stradale del veicolo come di seguito descritto.

Art. 5.2.2 Soccorso stradale

Se il veicolo non può circolare in modo autonomo a seguito di:

- › guasto,

- › incidente
- › Incendio

e non si può riparare sul luogo dell'immobilizzo, la Centrale Operativa recupera e invia un mezzo di soccorso per il traino fino al più vicino punto di assistenza autorizzato della casa costruttrice.

In accordo con l'assicurato, il traino può essere fino all'officina generica più vicina entro 50 km dal luogo dell'evento.

Le prestazioni sono fornite anche se il sinistro ha causato solo il danneggiamento del veicolo o di sue parti che non ne impediscono la marcia. Questo vale solo se c'è il rischio di aggravamento del danno, di pericolo per l'assicurato o per la circolazione stradale.

Se il soccorso avviene negli orari di chiusura dei punti di assistenza, il veicolo viene custodito nel deposito del soccorritore. L'Impresa terrà a carico i costi entro il limite di euro 150 per sinistro.

Per alcune tipologie di veicoli, il costo del soccorso stradale potrebbe superare il massimale sopra indicato e pertanto l'eventuale eccedenza resta a carico dell'assicurato. Sono incluse le spese di custodia del veicolo presso il deposito dell'autosoccorritore dal giorno del suo ingresso fino al giorno di consegna al punto di assistenza. E' esclusa ogni responsabilità della Centrale Operativa e dell'Impresa per la custodia del veicolo.

Sono inoltre incluse le spese di traino, dal deposito dell'autosoccorritore al punto di assistenza (secondo traino), solo in caso di necessario rimessaggio del veicolo nel deposito dell'autosoccorritore stesso causa la chiusura temporanea del punto di assistenza.

Se il soccorso avviene negli orari di chiusura dei punti di assistenza, il veicolo viene custodito nel deposito del soccorritore. In questo ultimo caso sono incluse anche le spese per portare il veicolo nell'officina più vicina (secondo traino).

Si specifica che:

- › per i soccorsi in autostrada l'operatore della **Centrale Operativa** fornisce indicazioni specifiche all'**assicurato**, ad esempio su come individuare la posizione del **veicolo** o il chilometro di fermo;
- › AXA Partners fornisce questo servizio solo se il veicolo coperto da assicurazione è immobilizzato e si trova su una strada pubblica o aree equivalenti ed è possibile raggiungerlo con un mezzo di soccorso ordinario;
- › il recupero, il trasferimento e la custodia degli effetti personali e della merce trasportata sono a totale carico dell'assicurato, unico responsabile degli eventuali danni e delle perdite economiche subite a seguito del sinistro;
- › la prestazione non opera per il traino di roulotte/ caravan, rimorchi o carrelli appendice. .

Art. 5.2.3 Recupero difficoltoso

Se il **veicolo** esce dalla strada e si danneggia, e non riesce a tornare in strada a causa dei danni subiti, la Centrale Operativa invia sul posto un mezzo eccezionale per rimetterlo in strada. L'intervento viene effettuato solo se ci sono mezzi adeguati disponibili nella zona del sinistro. L'intervento copre fino ad un massimo di 200 euro per sinistro

Art. 5.2.4 Servizio di accompagnamento

Se l'assicurato attiva il "Soccorso stradale" e deve raggiungere l'officina dove viene trainato il suo veicolo, la Centrale Operativa organizza un servizio di accompagnamento.

L'Impresa tiene a proprio carico i relativi costi entro il limite di euro 50 per sinistro.

Se non è possibile organizzare la prestazione Quixa rimborsa i costi sostenuti. Il rimborso è garantito fino al massimale previsto e a fronte di presentazione di una ricevuta/fattura che attesta la spesa sostenuta.

Art. 5.2.5 Spese di albergo e Rientro al domicilio/prosecuzione del viaggio (prestazioni valide ad oltre 100 km dal domicilio dell'assicurato)

AXA Partners si occupa di trovare un albergo sul posto se :

- › il veicolo è fermo per guasto, incidente, incendio o furto totale/parziale/tentato
- › il veicolo richiede almeno 8 ore di manodopera effettiva certificata dal capo officina secondo i templari della casa costruttrice (il tempo necessario per la ricerca del guasto e per il reperimento dei pezzi di ricambio non è considerato nel calcolo delle ore di manodopera effettiva);
- › il punto di assistenza è chiuso (notturno o festivo)

La **Centrale Operativa**:

organizza la sistemazione dell'Assicurato e degli eventuali passeggeri in un albergo vicino all'officina dove il veicolo è stato trasportato, fino ad un massimo di 3 (tre) notti.

L'Impresa tiene a proprio carico le spese di pernottamento entro il limite di euro 75 per notte e per persona ed euro 250 per sinistro.

Si precisa che:

- Le spese di soggiorno comprendono il pernottamento e la prima colazione.
- In caso di **furto** totale, l'**assicurato** deve presentare alla **Centrale Operativa** una copia della denuncia fatta alle autorità locali competenti per avere la prestazione
- La prestazione non copre il caso di immobilizzo del veicolo in caso di campagna di richiamo e per effettuare il tagliando periodico;
- La prestazione non è fornita se l'assicurato ha già richiesto il "Rientro al domicilio/ prosecuzione del viaggio"

Rientro al domicilio/ prosecuzione del viaggio (garanzia valida a oltre 100 km dal domicilio abituale dell'assicurato)

Se:

- › il veicolo è fermo per guasto, incidente, incendio o furto totale/parziale/tentato;
- › il veicolo richiede almeno 8 ore di manodopera effettiva certificata dal capo officina secondo i templari della casa costruttrice (il tempo necessario per la ricerca del guasto e per il reperimento dei pezzi di ricambio non è considerato nel calcolo delle ore di manodopera effettiva);
- › il punto di assistenza è chiuso (notturno o festivo)

AXA Partners organizza il rientro dell'**assicurato** e di altri eventuali passeggeri al loro **domicilio** in Italia. In alternativa, **AXA Partners**

permette all'**assicurato** e ai passeggeri di continuare il viaggio fino alla destinazione.

La Centrale Operativa individua il mezzo più idoneo per il rientro o il proseguimento del viaggio tra quelli di seguito indicati

- › in aereo (classe turistica) se il viaggio superi i 500 Km di percorrenza entro il limite di euro 250 per persona e 1.000 per sinistro;
- › in treno (prima classe) con spese per i biglietti del conducente e dei passeggeri incluse entro il limite di euro 100 per persona e 400 per sinistro;
- › con un **veicolo** della stessa categoria concesso a noleggio al massimo per 48 ore se l'evento è accaduto in Italia.

AXA Partners fornisce questa prestazione durante gli orari di apertura e in base alle disponibilità delle società di autonoleggio convenzionate. Quando si ritira il **veicolo** a noleggio è possibile che all'**assicurato** venga richiesto di pagare una cauzione o di lasciare i riferimenti di una carta di **credito** a garanzia. In caso di **furto** totale, l'**assicurato** deve presentare alla **Centrale Operativa** una copia della denuncia fatta alle autorità locali competenti.

Si precisa che:

- In caso di **furto** totale, l'**assicurato** deve presentare alla **Centrale Operativa** una copia della denuncia fatta alle autorità locali competenti per avere la prestazione
- La prestazione non copre il caso di immobilizzo del veicolo in caso di campagna di richiamo e per effettuare il tagliando periodico;

Art. 5.2.5 Recupero del veicolo riparato (prestazione valida ad oltre 100 km dal domicilio dell'Assicurato)

Se il veicolo viene riparato sul luogo dell'immobilizzo e servono più di 8 (otto) ore di manodopera effettiva certificata dal capo officina secondo i tempi della casa costruttrice, la Centrale Operativa individua il mezzo più idoneo per consentire all'assicurato il recupero del veicolo:

- › biglietto aereo di classe turistica di sola andata in caso di percorrenza superiore a 500 km entro il limite di euro 250 per sinistro;
- › un biglietto ferroviario di prima classe di sola andata entro il limite di euro 100 per sinistro.

Si specifica che:

- il tempo necessario per la ricerca del guasto e per il reperimento dei pezzi di ricambio non è considerato nel calcolo delle ore di manodopera effettiva;
- la prestazione non è fornita in caso di immobilizzo del veicolo per l'effettuazione del tagliando periodico e in caso di campagna di richiamo;
- le spese prese in carico dall'Impresa sono solo quelle per il biglietto di viaggio dell'assicurato.

Art. 5.2.6 Recupero del veicolo ritrovato dopo il furto (prestazione valida ad oltre 100 km dal domicilio dell'Assicurato)

Se il veicolo viene ritrovato a seguito di furto totale, la Centrale Operativa individua il mezzo più idoneo per consentire all'assicurato il recupero del veicolo:

- › biglietto aereo di classe turistica di sola andata in caso di percorrenza superiore a 500 km entro il limite di euro 250 per sinistro;
- › un biglietto ferroviario di prima classe di sola andata entro il limite di euro 100 per sinistro.

Si specifica che:

- › le spese prese in carico dall'Impresa sono esclusivamente quelle per il biglietto di viaggio dell'assicurato;
- › l'Impresa potrà richiedere all'assicurato copia del verbale di ritrovamento del veicolo rilasciato dalle Autorità competenti del luogo.

Art. 5.3 ESCLUSIONI

Le prestazioni non sono dovute nei seguenti casi:

1. Le prestazioni non sono dovute per eventi provocati o dipendenti da:

- a) atti di guerra, servizio militare, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, occupazioni militari, invasioni (dopo il 10° giorno dall'inizio delle ostilità qualora l'assicurato risulti sorpreso mentre si trovava in un paese in pace alla sua partenza);
- b) eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, maremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale;
- c) sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività;
- d) dolo o colpa grave dell'assicurato o dei passeggeri, compreso il suicidio o tentato suicidio;
- e) eventi il cui accadimento sia fuori dal periodo di copertura;
- f) circolazione stradale di veicoli non previsti in polizza (vedi DEFINIZIONI, Veicolo assicurato);
- g) circolazione stradale di veicoli adibiti al trasporto di materiale radioattivo o di sostanze pericolose;
- h) immobilizzi causati per difetti di fabbricazione con acclarato richiamo della casa costruttrice;
- i) mancata esecuzione degli interventi di manutenzione;
- j) programmata previsti dalla casa costruttrice;
- k) immobilizzi causati da normali operazioni di manutenzione;
- l) uso improprio del veicolo e specificatamente: atti di pura temerarietà, gare su strada, rally e relative prove;
- m) conduzione del veicolo da persona non autorizzata dal proprietario o sprovvista della patente di guida o non abilitata alla conduzione del veicolo a norma delle disposizioni di legge vigenti;
- n) conduzione del veicolo in stato di ebbrezza o sotto gli effetti di psicofarmaci nonché dall'uso di stupefacenti e allucinogeni;
- o) circolazione del veicolo al di fuori della rete stradale pubblica o ad essa equivalente (percorsi fuoristrada o zone non raggiungibili da un mezzo di soccorso ordinario);
- p) qualora il mezzo non sia assicurato ai sensi della legge 24.12.1969 n° 990 come sostituita dal D. Lgs. 209/2005, e successive modifiche;
- q) appropriazione indebita (ART. 646 del Codice Penale);
- r) i danni agli effetti personali ed alle merci trasportate a bordo del veicolo

- s) le eventuali perdite economiche a seguito dell'evento;
 - t) i danni conseguenti ad un mancato o ritardato intervento determinato da circostanze fortuite o imprevedibili.
2. L'Impresa non riconosce e quindi non rimborsa spese per interventi non autorizzati preventivamente dalla Centrale Operativa, salvo i casi di forza maggiore e ritenuti tali dalla stessa
3. L'Impresa non riconosce e quindi non rimborsa le spese di:
- riparazione (manodopera compresa) del veicolo;
 - pedaggio
 - carburante
 - dazi doganali
 - sorveglianza
 - parcheggio
 - diverse da quelle concordate con la Centrale Operativa.
4. L'Impresa non si assume la responsabilità per eventuali restrizioni o condizioni particolari stabilite dai fornitori e per eventuali danni da loro provocati.
5. Le prestazioni non sono inoltre fornite in quei paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto e nei territori ove sia operativo un divieto o una limitazione (anche temporanea) emessa da un'Autorità pubblica competente.

Art. 5.4 DOVE VALE LA COPERTURA?

La garanzia è operante nel territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio della Croazia, dell'Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco, della Svizzera, dell'Andorra e delle Serbia. Le prestazioni operano anche se gli eventi accadono in uno Stato diverso da quelli presenti nell'elenco di sopra ma che fa parte del sistema carta verde e che ha una sigla internazionale non barrata nel certificato internazionale di assicurazione detto appunto carta verde

Se c'è un furto totale e viene ritrovato il veicolo, le prestazioni operano solo se il furto e il ritrovamento del veicolo avvengono in un paese dove è valida la garanzia.

In aggiunta alla garanzia R.C. Auto obbligatoria è possibile, ma non obbligatorio, acquistare la garanzia descritta nel presente capitolo.

L'Impresa si avvale per la gestione dei sinistri Tutela Legale di Inter Partner Assistance S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia - Ufficio Tutela Legale Via Carlo Pesenti, 121 - 00156 ROMA Tel. +39 06 42.115.629 | Fax. +39 06 48.70.326 di seguito denominata AXA Assistance alla quale l'assicurato può rivolgersi in orario di ufficio (lunedì, martedì, venerdì dalle 09.30 alle 12.30 e giovedì dalle 14.00 alle 16.30).

La garanzia Tutela Legale segue le sorti del contratto di assicurazione a cui si riferisce e del quale forma parte integrante pertanto sono efficaci esclusivamente in presenza di valida copertura contrattuale.

Per tutto quanto non è espressamente regolato dall'assicurazione Tutela Legale, valgono, in quanto applicabili, le definizioni e le norme che regolano l'assicurazione in generale.

Art. 6.1 COSA ASSICURA

La Compagnia si avvale di AXA Assistance per la gestione e la liquidazione dei sinistri alle condizioni di seguito indicate e nel limite di € 15.000,00 per sinistro, assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili della controparte, occorrente all'assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale nei casi indicati al successivo Art. 6.3 - "Casi assicurati".

Tali oneri sono:

- › le spese per l'intervento di un legale incaricato alla gestione del caso assicurativo; è garantito il rimborso delle spese per l'intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio;
- › le spese per l'intervento di un legale domiciliatario, fino ad un massimo di € 2.500,00. Tali spese vengono riconosciute solo in fase giudiziale quando il distretto di Corte d'Appello nel quale viene radicato il procedimento giudiziario è diverso da quello cui appartiene il Comune ove l'assicurato ha la residenza;
- › le spese per l'intervento di un perito/consulente tecnico nominato dall'autorità giudiziaria, o dall'assicurato se autorizzato dalla Axa Assistance;
- › le spese liquidate a favore della controparte in caso di soccombenza;
- › le spese conseguenti ad una transazione, comprese le spese della controparte, sempreché siano state autorizzate da Axa Assistance;
- › le spese per il contributo unificato;
- › le spese di giustizia in sede penale;
- › le spese investigative per la ricerca e l'acquisizione di prove a difesa;
- › gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari entro il limite massimo di € 500,00;
- › le spese per il tentativo di conciliazione (D. Lgs. 28/2010);
- › le spese per la negoziazione assistita obbligatoria (D. L. n. 132/2014);
- › le spese derivanti da procedimenti arbitrali.

Art. 6.2 DELIMITAZIONI DELL'OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurato deve:

- › regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme fiscali di bollo e di registro, i documenti necessari per la gestione del sinistro;
- › assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa.

L'Impresa non si assume il pagamento di:

- › multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;
- › spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'assicurato nei procedimenti penali (art. 541 del Codice di Procedura Penale).

Nell'ipotesi di un unico sinistro la garanzia prestata viene ripartita tra tutti i soggetti assicurati coinvolti, ma il relativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro a prescindere dal loro numero e dagli oneri da ciascuno sopportati. Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di due esiti negativi.

Art. 6.3 CASI ASSICURATI

Le garanzie vengono prestate al proprietario, al locatario in base ad un contratto di leasing, al conducente autorizzato, ai trasportati, per i casi assicurativi connessi alla circolazione del veicolo indicato in polizza e precisamente:

- a) l'azione in sede civile (o la costituzione di parte civile in sede penale) per ottenere il risarcimento di danni a persone o a cose subiti per fatto illecito di terzi.
- b) Per i danni rientranti nella procedura di risarcimento diretto (ai sensi dell'art.149 del D.Lgs. n.209/2005 - Codice delle Assicurazioni Private e del D.P.R. n. 254/2006 - regolamento recante disciplina del risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione) la garanzia viene prestata per l'intervento del legale purché incaricato della gestione del sinistro solo dopo la presentazione dell'offerta da parte dell'Impresa qualora questa non sia stata accettata.
- c) la difesa in sede penale nei procedimenti per reati colposi che siano conseguenza diretta di un incidente stradale;
- d) difesa penale per delitti dolosi, comprese le violazioni in materia fiscale e amministrativa. Fermo restando l'obbligo per gli Assicurati di denunciare il sinistro nel momento in cui ne hanno conoscenza, la prestazione opera purché gli Assicurati vengano assolti con decisione passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo o sia intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa.

- e) anticipo cauzione penale in caso di arresto all'estero, a seguito di incidente stradale.
- f) il ricorso contro il provvedimento di ritiro e sospensione della patente per eventi derivanti dalla circolazione stradale;
- g) il ricorso contro il provvedimento di sequestro del veicolo a motore adottato in seguito ad incidente stradale;
- h) opposizione alle sanzioni amministrative derivanti dalla violazione di norme relative al codice della strada nel solo caso in cui il ricorso sia stato accolto totalmente.

Nel caso di controversie tra assicurati con la stessa polizza, la garanzia viene prestata unicamente a favore del contraente; qualora il contraente non rientri fra questi assicurati, la garanzia viene prestata unicamente a favore del conducente, salvo contraria disposizione del contraente stesso.

Art. 6.4 ESTENSIONE DELLA GARANZIA AD ALTRE FATTISPECIE DI CIRCOLAZIONE

Le garanzie di cui al precedente Art. 6.3 - "Casi assicurati", valgono anche in favore del contraente - come persona fisica - del coniuge e dei figli minori conviventi quando, in veste di pedoni, ciclisti, alla guida di veicoli non soggetti all'assicurazione obbligatoria o come passeggeri di un qualsiasi veicolo pubblico o privato diverso da quello identificato in polizza, siano coinvolti in incidenti stradali.

Art. 6.5 ESCLUSIONI

Le garanzie non sono valide:

- a) in materia fiscale, tributaria ed amministrativa, salvo quanto espressamente previsto;
- b) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili;
- c) per fatti dolosi delle persone assicurate;
- d) per fatti da inquinamento ambientale derivanti da ripetuti comportamenti negligenti;
- e) se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo oppure se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione, per una destinazione o un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione o non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria R.C.A., salvo che l'assicurato, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista ed alla guida del veicolo in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell'omissione degli obblighi di cui al Codice delle Assicurazioni Private (D.Lgs. n. 209/2005);
- f) nei casi di violazione degli artt. 186 (guida sotto l'influenza dell'alcool), 187 (guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti) o 189 (comportamento in caso di incidente) di cui al Codice della Strada (D.Lgs. n. 285/1992), salvo il caso di proscioglimento o assoluzione con decisione passata in giudicato; sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi causa. L'Impresa rimborsa le spese di difesa sostenute quando la sentenza è passata in giudicato;
- g) per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di regolarità pura indette dall'ACI o dalla FMI;
- h) per le controversie derivanti da rapporti contrattuali in genere;
- i) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate nonché da detenzione o impiego di sostanze radioattive.
- j) le controversie nei confronti dell'Impresa, salvo quanto previsto dalla lettera a) dell'Art. 6.3 "Casi Assicurati" relativamente alla procedura del Risarcimento Diretto.

Art. 6.6 DECORRENZA DELLA GARANZIA – INSORGENZA DEL SINISTRO

La garanzia opera per le controversie determinate da fatti verificatisi nel periodo di validità della garanzia e più precisamente dopo le ore 24.00 del giorno di decorrenza dell'assicurazione e che siano denunciate entro 12 mesi dalla cessazione del contratto.

Ai fini del comma precedente, i fatti che hanno dato origine alla controversia si intendono avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma; qualora il fatto che dà origine al sinistro si protragga attraverso più atti successivi, il sinistro stesso si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto.

Si considerano a tutti gli effetti un unico sinistro:

- › le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;
- › le indagini o i rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto.

Art. 6.7 DENUNCIA DI SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE

L'assicurato deve immediatamente denunciare all'Impresa o ad AXA Assistance qualsiasi sinistro nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza.

In ogni caso deve fare pervenire ad AXA Assistance notizia di ogni atto a lui notificato entro 3 giorni dalla data della notifica stessa.

In caso di sinistro rientrante nella procedura di risarcimento diretto, l'assicurato deve denunciare il sinistro entro 3 giorni dal realizzarsi della condizione prevista alla lett. a) dell'Art. 6.3 - "Casi assicurati" (mancata accettazione dell'offerta).

L'assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei suoi interessi, indicandolo ad AXA Assistance contemporaneamente alla denuncia di sinistro.

Se l'assicurato non fornisce tale indicazione, AXA Assistance lo invita a scegliere il proprio legale e, nel caso in cui l'assicurato non vi provveda, può nominare direttamente il legale, al quale l'assicurato deve conferire mandato. L'eventuale nomina di consulenti tecnici di parte e di periti in genere viene concordata con AXA Assistance.

L'assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con l'Impresa e/o con AXA Assistance.

Art. 6.8 FORNITURA DEI MEZZI DI PROVA E DEI DOCUMENTI OCCORRENTI ALLA PRESTAZIONE DELLA GARANZIA ASSICURATIVA

Se l'assicurato richiede la copertura assicurativa deve:

- a) informare immediatamente AXA Assistance in modo completo e veritiero di tutti i particolari del sinistro nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;

b) conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.

Art. 6.9 GESTIONE DEL SINISTRO

Ricevuta la denuncia di sinistro, AXA Assistance si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia. Ove ciò non riesca, se le pretese dell'assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al legale scelto nei termini dell'Art. 6.7 - "Denuncia di sinistro e libera scelta del legale". La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale soltanto se l'impugnazione presenta possibilità di successo. AXA Assistance, così come l'Impresa, non sono responsabili dell'operato di legali, di consulenti tecnici di parte e di periti in genere.

L'assicurato non può giungere direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza sia in sede extragiudiziaria sia giudiziaria senza preventiva autorizzazione di AXA Assistance, pena il rimborso delle spese legali e peritali da questa sostenute, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma.

In caso di conflitto d'interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei sinistri tra l'assicurato e l'Impresa e/o AXA Assistance, fermo il diritto dell'assicurato di adire le vie giudiziarie, la decisione può essere demandata in via alternativa ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal residente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile. Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato. AXA Assistance avverte l'assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

Art. 6.10 RECUPERO DI SOMME

Spettano integralmente all'assicurato i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi. Spettano invece ad AXA Assistance, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente.

Art. 6.11 ESTENSIONE TERRITORIALE

La garanzia è operante nell'ambito territoriale per il quale è valida l'assicurazione R.C.A. cui si riferisce.

Art. 7.1 NORME COMUNI**Art. 7.1.1 Cosa devo fare in caso di sinistro?**

In caso di sinistro, devi comunicare l'evento al Servizio Sinistri di QUIXA^[14] via e-mail all'indirizzo di posta elettronica infosinistri@quixa.it, entro 3 giorni dalla data del sinistro o da quando ne sei venuto a conoscenza.

La denuncia scritta dovrà essere completa della documentazione richiesta a seconda della tipologia di sinistro. Si rinvia agli artt. 7.2 e 7.3 per le norme che disciplinano la liquidazione del danno.

Art. 7.1.2 Cosa succede se non denuncio il sinistro o presento la denuncia in ritardo?

QUIXA esercita il diritto^[15] di:

- › rivalersi in tutto o in parte nei confronti dell'assicurato in ragione del pregiudizio sofferto per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato in caso di sinistro r.c.auto;
- › negare l'indennizzo spettante all'assicurato per tutte le altre garanzie.

Tale diritto verrà esercitato anche in caso di omissione o ritardo nell'invio di documentazione o di atti giudiziari.

Art. 7.1.3 Gestione delle vertenze

QUIXA assume, fino a quando ne ha interesse a nome dell'assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze. Ha anche facoltà di provvedere per la difesa dell'assicurato in sede penale sino all'atto di tacitazione dei danneggiati. L'assicurato deve collaborare per permettere la gestione delle vertenze sopra riportate. Deve anche comparire di persona in giudizio, se la procedura lo richiede, e comunicare tempestivamente a QUIXA gli atti processuali che gli vengono notificati.

QUIXA non riconosce le spese sostenute dall'assicurato per i legali o tecnici che non sono da essa designati e non risponde di multe, di ammende e di spese di giustizia penali.

Art. 7.1.4 Quando si prescrive il diritto al risarcimento del danno?

Il diritto al risarcimento del danneggiato si prescrive nel termine di due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto.

Nel caso in cui tale fatto venga qualificato dalla legge come reato, l'azione civile si prescrive nello stesso termine previsto dalla legge penale per la prescrizione del reato stesso.

Art. 7.1.5 Chi può accedere agli atti d'Impresa? In che modo?

Il contraente, l'assicurato e il danneggiato hanno diritto di richiedere a QUIXA, con raccomandata a/r, di poter accedere agli atti che hanno rilievo ai fini della liquidazione del danno. QUIXA, entro 15 giorni risponde all'avente diritto, accogliendo o respingendo la richiesta specificandone i motivi. Nel caso in cui la richiesta sia accolta, QUIXA invia copia della documentazione richiesta entro 60 giorni.

Art. 7.1.6 Come viene liquidato il danno?

La liquidazione dei danni relativi alle garanzie previste dal contratto viene effettuata in Italia e in valuta corrente.

Art. 7.1.7 Cosa fa QUIXA per controllare e reprimere le frodi?

QUIXA^[16] esercita un'attenta attività di controllo e repressione delle frodi.

In caso di frode accertata circa l'effettivo accadimento del sinistro, la dinamica o la compatibilità dei danni lamentati, QUIXA respingerà la richiesta risarcitoria, riservandosi la facoltà di presentare denuncia alle autorità competenti ed avviare un procedimento legale a tutela dei propri interessi.

Art. 7.2 SINISTRO RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO**Art. 7.2.1 Quando e come posso chiedere il risarcimento del danno direttamente a QUIXA? (Procedura di risarcimento diretto)**

Puoi effettuare la richiesta di risarcimento del danno direttamente a QUIXA se ricorrono i presupposti previsti per l'applicazione dalla procedura di risarcimento diretto:^[17]

- › il sinistro deve consistere in un urto diretto che non coinvolga più di due veicoli;
 - › il conducente non deve riportare lesioni superiori al 9% d'invalidità;
 - › il luogo di accadimento del sinistro deve essere in Italia, nella Repubblica di San Marino o nella Città del Vaticano;
 - › i veicoli coinvolti devono essere immatricolati in Italia, nella Repubblica di San Marino o nella Città del Vaticano;
 - › i veicoli devono essere assicurati con Imprese aventi sede legale in Italia;
- se il sinistro coinvolge un ciclomotore, questo deve essere munito della targa^[18]

La richiesta di risarcimento deve essere compilata utilizzando il modulo disponibile sul sito www.quixa.it nella sezione "Modulistica" e

[14]: cfr art. 1913 del Codice Civile

[15]: cfr art. 1915 del Codice Civile

[16]: cfr art 30 del Decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, c.d. Decreto liberalizzazioni coordinato con la legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27

[17]: cfr art 149 del Codice delle assicurazioni

deve essere restituita al Servizio Sinistri QUIXA congiuntamente al modulo di “Constatazione amichevole di incidente

Nel caso in cui la somma sia offerta da QUIXA entro i termini di legge, sugli importi da corrispondere non sono dovuti compensi per la consulenza professionale di cui si sia avvalso il danneggiato diversa da quella medico-legale per i danni a persona (sono pertanto compresi soltanto i costi della perizia medica ed escluse le spese legali dell'avvocato e/o le spese di eventuali periti danni da incidenti stradali incaricati dall'assicurato).

Art. 7.2.2 Quando devo richiedere il risarcimento del danno all'Impresa di assicurazione del veicolo responsabile?

Se ci sono i presupposti per l'applicazione della procedura di risarcimento diretto (vedi paragrafo precedente), devi inoltrare, con raccomandata a/r, la richiesta di risarcimento dei danni subiti direttamente all'impresa di assicurazione del responsabile^[19]
Devi usare l'apposito modulo disponibile sul sito www.quixa.it nella sezione “modulistica”.

Art. 7.2.3 Come può ottenere il risarcimento del danno il passeggero trasportato?

Se il sinistro comporta lesioni ai passeggeri del veicolo assicurato, il danneggiato^[20] deve inviare la richiesta di risarcimento direttamente al Servizio Sinistri QUIXA, con raccomandata a/r.

Art. 7.2.4 Come rimborsare il sinistro per evitare il malus?

In caso di incidente con colpa, puoi evitare l'applicazione del malus e l'indicazione del sinistro nell'attestato di rischio, rimborsando la somma di denaro liquidata per il sinistro.

Se il sinistro non è stato gestito con procedura di risarcimento diretto (ossia la controparte sia stata liquidata da QUIXA), puoi chiedere a QUIXA qual è l'importo da rimborsare e la modalità per eseguire il pagamento.

Se il sinistro è stato gestito tramite procedura di risarcimento diretto (ossia la controparte sia stata liquidata direttamente dalla sua Compagnia), per conoscere l'importo da rimborsare puoi indirizzare direttamente la richiesta a CONSAP – Stanza di compensazione via Yser, 14 – 00198 Roma; telefono: 06.85796444; Fax: 06.85796546/547; sito internet: <https://www.consap.it/stanza-di-compensazione/rimborso-del-sinistro/>; e-mail: rimborsistanza@consap.it; CONSAP invia la risposta all'indirizzo indicato dal Contraente assieme alle altre indicazioni utili che consentono di valutare la possibilità di riscattare

il sinistro, come ad esempio importo e modalità di pagamento.

In ogni caso, consapevole dei vantaggi provenienti dal riscatto del sinistro così come esposti nella presente clausola, il Contraente conferisce a QUIXA incarico non esclusivo e non obbligatorio per espletare le formalità necessarie presso CONSAP. Dell'espletamento dell'incarico il Contraente sarà informato tramite specifica comunicazione.

CONSAP invia la risposta all'indirizzo del Contraente assieme alle altre indicazioni utili per valutare l'opportunità di riscattare il sinistro, come ad esempio importo e modalità di pagamento.

Art. 7.2.5 Lesioni di lieve entità

Se le lesioni di lieve entità non sono suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, non possono dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente.^[21]

La Lesione di lieve entità può essere considerata, a titolo di esempio, la distorsione del rachide cervicale o “colpo di frusta” e potrà essere risarcita solo se a seguito di accertamento clinico strumentale (es. radiografia) sia oggettivamente riscontrabile.

Il danno alla persona per lesioni di lieve entità e di carattere temporaneo, è risarcito solo a seguito di riscontro medico legale da cui risulti visivamente o strumentalmente accertata l'esistenza della lesione.

La liquidazione del danno è dunque subordinata dalla certificazione rilasciata dal medico legale attestante le lesioni.

Art. 7.2.6 Cosa devo fare se ho un incidente con un veicolo con targa estera?

Nel caso in cui veicolo assicurato resti coinvolto sul territorio italiano in un incidente con un veicolo straniero, devi inviare la richiesta di risarcimento all'UCI – Ufficio Centrale Italiano, C.so Sempione, 39 - 20145 Milano (tel. 02.34968.1; fax 02.34968.230), e-mail uci@pec.ucimi.it che in seguito ti comunicherà il nome dell'Impresa incaricata di liquidare il danno.

Nel caso in cui l'incidente con veicolo straniero sia avvenuto all'estero, la richiesta di risarcimento deve essere inviata al “Bureau” dello stato, dove è avvenuto l'incidente (equivalente dell'UCI italiano), è dunque molto importante individuare esattamente l'assicuratore del veicolo straniero.

Qualora il veicolo estero coinvolto nell'incidente, risulti immatricolato in uno stato dello Spazio Economico Europeo la richiesta di risarcimento potrà essere inviata all'Impresa italiana che rappresenta quella straniera.

Per individuarla, devi rivolgerti a CONSAP – Centro informazioni, tel 06.85.79.61. Per informazioni è possibile collegarsi al sito internet <http://www.consap.it/fondi-e-attivita/mondo-assicurativo/centro-di-informazione-italiano/>, in questa sezione è disponibile anche la modulistica necessaria per la richiesta di accesso alle informazioni sulla copertura r.c. auto.

In caso di incidente stradale avvenuto in uno dei Paesi dello Spazio Economico Europeo (Unione Europea più Islanda, Liechtenstein e Norvegia) provocato da un veicolo non identificato, o di cui risulti impossibile entro due mesi dal sinistro, identificare l'assicuratore, la richiesta di risarcimento dovrà essere rivolta a CONSAP S.p.A. www.consap.it, gestione Fondo di garanzia per le vittime della strada, quale organismo di indennizzo nazionale.

Art. 7.2.7 Quando posso rivolgermi al fondo vittime della strada?

Sono risarciti dal fondo vittime della strada, nei limiti del massimale minimo di Legge, i danni a persone e cose causati da:

➤ veicoli non assicurati;

[18]: cfr D.P.R. 153/2006.

[19]: cfr art 148 del Codice delle assicurazioni.

[20]: cfr art. 141 del Codice delle assicurazioni

[21]: cfr art 139 del Codice delle assicurazioni

- › veicoli assicurati con imprese poste in liquidazione coatta amministrativa;
 - › veicoli in circolazione contro la volontà del proprietario;
 - › veicoli spediti da altro Stato UE in Italia, sempreché il sinistro sia avvenuto entro 30 giorni dalla data di accettazione della consegna del veicolo;
 - › veicoli esteri con targa non corrispondente o non più corrispondente allo stesso veicolo.
- Inoltre, in caso di sinistro causato da veicolo non identificato, sono risarciti:
- › i danni alla persona;
 - › i danni alle cose, con una franchigia di € 500, solo nel caso in cui nello stesso sinistro si siano verificati anche danni gravi alla persona.

La richiesta di risarcimento deve essere inviata all'Impresa designata dall'Ivass a trattare e liquidare il sinistro, individuabile rivolgendosi a CONSAP, servizio fondo garanzia per le vittime della strada, tel. 06.857961, www.consap.it.

Art. 7.3 SINISTRO GARANZIE DANNI AL VEICOLO

Art. 7.3.1 Cos'è il degrado?

Il degrado percentuale è la percentuale di riduzione che viene applicata sulla parte del danno indennizzabile relativa ai materiali sostituiti sul veicolo in conseguenza del sinistro. Tale percentuale di riduzione è determinata sulla base del rapporto esistente fra il valore a nuovo (di listino o suo equipollente) e il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

La riduzione per degrado viene applicata all'indennizzo se il sinistro si verifica dopo i primi sei mesi dalla data di prima immatricolazione.

Art. 7.3.2 Come viene quantificata la somma assicurata?

La somma assicurata corrisponde al valore del veicolo che risulta: dal prezzo di listino della casa costruttrice al momento della stipula del contratto, per i veicoli di nuova immatricolazione; dal valore di mercato che risulta dai listini della rivista "Quattroruote" per i veicoli usati.

Tale somma si intende comprensiva di IVA.

La somma assicurata è indicata nel contratto di polizza in riferimento alla data di stipula. In caso di sinistro la quantificazione del danno avviene secondo i criteri indicati alla par 7.3.4, salvo diverso massimale indicato in polizza.

Art. 7.3.3 Come viene determinato l'ammontare del danno?

Per determinare l'ammontare del danno valgono i seguenti criteri:

1. in caso di perdita totale se il sinistro si verifica nei 6 mesi dalla data di prima immatricolazione del veicolo, l'ammontare del danno è pari al prezzo d'acquisto del veicolo. Se la perdita totale si verifica successivamente, l'ammontare del danno è determinato dal valore commerciale al momento del sinistro decurtato dell'eventuale importo del relitto;
2. in caso di danno parziale l'ammontare del danno è pari al costo di riparazione o di sostituzione delle parti danneggiate o sottratte, con l'applicazione del degrado.

Se il veicolo è assicurato per il relativo prezzo d'acquisto e il sinistro si verifica nei primi 6 mesi dalla data di prima immatricolazione, la riduzione per degrado non è applicata.

Per determinare il danno si tiene conto dell'incidenza dell'I.V.A., nel caso la richiesta sia comprovata da fattura o ricevuta fiscale, a eccezione dell'ipotesi in cui l'assicurato sia un soggetto d'imposta al quale è consentita la detrazione a norma di legge.

In nessun caso può essere indennizzata una somma superiore a quella assicurata o al massimale eventualmente indicato in polizza.

Salvo per le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare il veicolo danneggiato in rimessa o in officina, l'assicurato non deve provvedere ad alcuna riparazione prima di aver ricevuto il consenso di QUIXA, purché detto consenso sia dato entro 8 giorni non festivi dal ricevimento della denuncia di sinistro.

Qualora l'assicurato, prima della scadenza del termine di cui al comma precedente, provveda alla riparazione senza aver ricevuto il consenso di QUIXA, l'indennizzo sarà ridotto in relazione all'eventuale pregiudizio sofferto da QUIXA per l'anticipata riparazione.

L'importo liquidato a termini di contratto verrà ridotto della percentuale di scoperto e minimo prevista in polizza. Nel caso in cui sia previsto un massimale, la liquidazione avverrà entro il limite indicato.

Art. 7.3.4 Procedure di valutazione del danno – Nomina dei periti

L'ammontare del danno è definito direttamente da QUIXA, o da persona da questa incaricata.

Se non accetti quanto definito da QUIXA si procede per iscritto, e di comune accordo tra le Parti, alla definizione della valutazione del danno fra due periti nominati uno da QUIXA e uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due periti possono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine anche su istanza di una sola delle Parti sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. I risultati delle valutazioni sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità del danno.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono ripartite a metà.

Art. 7.3.5 Norme per la liquidazione dei danni al veicolo

Verificata l'operatività della garanzia, QUIXA, provvede al pagamento dell'indennizzo entro 60 giorni.

L'indennizzo del danno è subordinato al ricevimento da parte di QUIXA di specifica documentazione, compresa eventuale perizia al veicolo.

Di seguito sono indicati i documenti necessari e le modalità di liquidazione per singola copertura assicurativa.

FURTO:

In caso di furto o rapina senza ritrovamento del veicolo QUIXA provvede al pagamento dell'indennizzo, sempre che l'assicurato abbia presentato denuncia presso l'autorità competente e che sia trascorso il termine di 30 giorni dalla presentazione della ulteriore documentazione occorrente, ovvero:

- › denuncia di sinistro;
- › fattura attestante la riparazione di eventuali danni pregressi;
- › in caso di furto avvenuto entro i primi sei mesi della stipula della polizza, fattura di acquisto del veicolo;
- › originale o copia autentica della denuncia inoltrata all'Autorità competente; qualora l'evento si sia verificato all'estero la denuncia deve essere effettuata oltre che all'Autorità straniera anche a quella Italiana;
- › il certificato di proprietà (CDP) ed estratto giuridico originale (ex estratto cronologico) e rilasciati dal P.R.A. con annotata la perdita di possesso;
- › libretto di circolazione se disponibile;
- › tutte le chiavi in dotazione del veicolo assicurato (comprese quelle di eventuali antifurto);
- › una procura notarile a vendere intestata a QUIXA, per agevolare in caso di ritrovamento del veicolo l'eventuale vendita dello stesso;
- › quietanza (documento attestante l'importo liquidabile) debitamente sottoscritta;
- › se è stata dichiarata la presenza di antifurto satellitare, qualora richiesta, documentazione idonea a provare sia l'installazione sul veicolo dell'apparato antifurto, sia l'operatività del medesimo al momento del sinistro rilasciata dalla centrale di telesorveglianza che eroga il relativo servizio. In assenza di produzione di quanto precede, o di inoperatività dell'antifurto al momento del sinistro, l'indennizzo verrà liquidato con uno scoperto pari al 30%.

L'assicurato è tenuto, non appena abbia notizia del recupero del veicolo rubato o di parti di esso, ad informarne QUIXA entro 3 giorni, nonché a far verbalizzare alle Autorità l'avvenuto ritrovamento del veicolo, facendo evidenziare i danni eventualmente riscontrati. Di tale verbale dovrà essere fornita copia alla società. Qualora il veicolo sia ritrovato prima del pagamento dell'indennizzo, il relativo valore sarà computato in detrazione dell'indennizzo stesso. Quanto fosse recuperato dopo il pagamento dell'indennizzo, diverrà di proprietà della QUIXA se questa ha pagato integralmente; se invece l'indennizzo fosse stato pagato parzialmente, i recuperi saranno suddivisi fra le Parti in proporzione del danno sopportato. L'assicurato ha tuttavia la facoltà di riacquistare quanto venisse recuperato restituendo a QUIXA l'indennizzo ricevuto.

INCENDIO:

- › denuncia di sinistro;
- › in caso di danno parziale, e qualora richiesta, fattura comprovante la riparazione del veicolo;
- › copia autentica della denuncia inoltrata all'Autorità competente e se intervenuti, del verbale dei Vigili del Fuoco.

Art. 7.4 SINISTRO – GARANZIA INFORTUNI

Art. 7.4.1 Criteri di indennizzabilità

QUIXA corrisponde l'indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio.

Se, al momento dell'infortunio, l'assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate se l'infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana.

In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, i valori di cui alla tabella di percentuali di cui all'Allegato 2 sono diminuiti tenendo conto del grado di invalidità preesistente.

Nessun indennizzo è previsto per invalidità permanente di grado pari od inferiore al 3% del totale; se invece l'invalidità permanente risulta superiore a tale percentuale, l'indennizzo sarà liquidato solo per la parte eccedente. La percentuale del 3% si intende aumentata al 5% quando il conducente, al momento del sinistro, non utilizzi i presidi di sicurezza obbligatori.

L'assicurazione vale per gli assicurati di qualsiasi età.

Le indennità per tutte le garanzie sono cumulabili fra di loro, tranne quella per il caso morte che non è cumulabile con quella per l'invalidità permanente; tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, ma entro 2 anni dal giorno dell'infortunio ed in conseguenza di questo l'Assicurato muore, gli eredi dell'Assicurato non sono tenuti ad alcun rimborso, mentre gli eredi hanno diritto soltanto alla differenza tra l'indennizzo per morte - se superiore - e quello già pagato per invalidità permanente.

Art. 7.4.2 Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il contraente, l'assicurato, o gli aventi diritto, avvisare per iscritto a QUIXA entro 3 giorni da quando ne hanno avuto la possibilità^[22].

La mancata comunicazione può causare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo^[23].

La denuncia dell'infortunio deve contenere l'indicazione del luogo, giorno, ora e causa dell'evento e deve essere corredata da certificato medico.

Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici. L'assicurato, o in caso di morte, gli eredi, deve

[22]: cfr art. 1913 del Codice Civile

consentire all'Impresa le indagini e gli accertamenti necessari.

L'assicurato deve sottoporsi agli accertamenti e controlli medici disposti dall'Impresa, fornire alla stessa ogni informazione e produrre copia della cartella clinica completa, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e curato, acconsentendo al trattamento dei dati personali secondo le norme legislative vigenti (Normativa sulla "Privacy" - Leggi sulla protezione e trattamento dei dati personali).

Verificata l'operatività della garanzia, ricevuta la documentazione relativa al sinistro e concordato il danno, l'Impresa provvede al pagamento dell'indennizzo entro 15 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitivo.

Art. 7.5 SINISTRO SOCCORSO STRADALE

Si rimanda al capitolo 5.

Art. 7.6 SINISTRO TUTELA LEGALE

Si rimanda al capitolo 6.

[23]: cfr art. 1915 del Codice Civile

TABELLA A

Coefficienti di determinazione del premio

La scala di Bonus/Malus si articola in diciotto classi di appartenenza corrispondenti ciascuna a livelli di premio decrescenti o crescenti determinati secondo la seguente tabella.

Classi di bonus malus	Coefficienti ciclomotori	Coefficienti motocicli
da -1 in poi	0,66000	0,93567
0	0,67000	0,93567
1	0,68000	1,00000
2	0,69000	1,05263
3	0,70000	1,05848
4	0,71000	1,06436
5	0,72000	1,12904
6	0,73000	1,25253
7	0,74000	1,25841
8	0,76000	1,26474
9	0,78000	1,27109
10	0,80000	1,57402
11	0,82000	1,67499
12	0,85000	1,85912
13	0,88000	2,02543
14	1,05000	2,36400
15	1,08000	4,49456
16	1,20000	4,73112
17	1,35000	5,05498
18	1,50000	5,37414

TABELLA A1

Variazioni percentuali in assenza di sinistro

Di seguito sono indicate le variazioni in diminuzione e in aumento di premio rispettivamente in presenza e in assenza di un sinistro, da applicarsi alla tariffa che risulterà in vigore al tempo della stipula della polizza.

Si precisa che la variazione in valore assoluto di seguito riportata è stata calcolata sul premio medio e che tale variazione concorrerà in sede di rinnovo alla determinazione del premio richiesto per il nuovo periodo di assicurazione congiuntamente ad altre variabili, tra cui il possibile incremento di fabbisogno tariffario dell'impresa per garantire la tutela della collettività assicurata e l'eventuale scontistica applicata.

CICLOMOTORI

CLASSI DI BONUS/ MALUS	In assenza di sinistri %	In assenza di sinistri €	In presenza di un sinistro %	In presenza di un sinistro €
-1 in poi	--	--	3,03%	10,49
0	-1,49%	-5,25	2,99%	10,49
1	-1,47%	-5,25	2,94%	10,49
2	-1,45%	-5,25	2,90%	10,49
3	-1,43%	-5,25	2,86%	10,49
4	-1,41%	-5,25	2,82%	10,49
5	-1,39%	-5,25	2,78%	10,49
6	-1,37%	-5,25	4,11%	15,74
7	-1,35%	-5,25	5,41%	20,98
8	-2,63%	-10,49	5,26%	20,98
9	-2,56%	-10,49	5,13%	20,98
10	-2,50%	-10,49	6,25%	26,23
11	-2,44%	-10,49	7,32%	31,47
12	-3,53%	-15,74	23,53%	104,91
13	-3,41%	-15,74	22,73%	104,91
14	-16,19%	-89,17	14,29%	78,68
15	-2,78%	-15,74	25,00%	141,63
16	-10,00%	-62,95	25,00%	157,36
17	-11,11%	-78,68	11,11%	78,68
18	-10,00%	-78,68	--	--

MOTOCICLI

CLASSI DI BONUS/ MALUS	In assenza di sinistri %	In assenza di sinistri €	In presenza di un sinistro %	In presenza di un sinistro €
-1 in poi	0,00%	0,00	6,88%	8,88
0	0,00%	0,00	12,50%	16,14
1	-6,43%	-8,88	5,85%	8,07
2	-5,00%	-7,27	1,11%	1,62
3	-0,55%	-0,81	6,67%	9,74
4	-0,55%	-0,81	17,68%	25,98
5	-5,73%	-8,93	11,46%	17,86
6	-9,86%	-17,05	0,97%	1,68
7	-0,47%	-0,81	1,01%	1,75
8	-0,50%	-0,87	24,45%	42,69
9	-0,50%	-0,88	31,78%	55,75
10	-19,25%	-41,81	18,11%	39,36
11	-6,03%	-13,94	20,92%	48,37
12	-9,90%	-25,42	27,16%	69,69
13	-8,21%	-22,96	121,91%	340,83
14	-14,32%	-46,73	100,13%	326,75
15	-47,40%	-294,10	12,47%	77,36
16	-5,00%	-32,65	13,59%	88,76
17	-6,41%	-44,70	6,31%	44,06
18	-5,94%	-44,06	--	--

TABELLA B

Classe di conversione universale

Nel caso in cui il precedente contratto si riferisca a veicolo già assicurato con forma tariffaria "franchigia", il medesimo è assegnato alla classe CU risultante dall'applicazione dei criteri contenuti nella seguente tabella.

N.B. non sono considerati anni senza sinistri quelli per i quali la tabella della sinistrosità pregressa riporta le sigle N.A. (veicolo non assicurato).

ANNI SENZA SINISTRI	CLASSE DI MERITO
5	9
4	10
3	11
2	12
1	13
0	14

TABELLA C

Corrispondenza tra classe CU e classe interna QUIXA

CLASSE CU	CLASSE QUIXA	CLASSE CU	CLASSE QUIXA
1	-8	6	6
1	-7	7	7
1	-6	8	8
1	-5	9	9
1	-4	10	10
1	-3	11	11
1	-2	12	12
1	-1	13	13
1	0	14	14
2	2	15	15
3	3	16	16
4	4	17	17
5	5	18	18

TABELLA D1

Tabella delle regole evolutive QUIXA

CLASSE DI MERITO QUIXA	Classe interna di collocazione per 0 SINISTRI osservati	Classe interna di collocazione per 1 SINISTRI osservati	Classe interna di collocazione per 2 SINISTRI osservati	Classe interna di collocazione per 3 SINISTRI osservati	Classe interna di collocazione per 4 O PIU' SINISTRI osservati
-8	-8	-8	-1	1	3
-7	-8	-8	-2	2	4
-6	-7	-7	-1	2	5
-5	-6	-6	0	3	6
-4	-5	-5	1	4	7
-3	-4	-1	2	5	8
-2	-3	0	3	6	9
-1	-2	1	4	7	10
0	-1	2	5	8	11
1	0	3	6	9	12
2	1	4	7	10	13
3	2	5	8	11	14
4	3	6	9	12	15
5	4	7	10	13	16
6	5	8	11	14	17
7	6	9	12	15	18
8	7	10	13	16	18
9	8	11	14	17	18
10	9	12	15	18	18
11	10	13	16	18	18
12	11	14	17	18	18
13	12	15	18	18	18
14	13	16	18	18	18
15	14	17	18	18	18
16	15	18	18	18	18
17	16	18	18	18	18
18	17	18	18	18	18

TABELLA D2

Regole evolutive del bonus/malus – scala comune di corrispondenza

CLASSE DI MERITO QUIXA	Classe interna di collocazione per 0 SINISTRI osservati	Classe interna di collocazione per 1 SINISTRI osservati	Classe interna di collocazione per 2 SINISTRI osservati	Classe interna di collocazione per 3 SINISTRI osservati	Classe interna di collocazione per 4 O PIU' SINISTRI osservati
1	1	3	6	9	12
2	1	4	7	10	13
3	2	5	8	11	14
4	3	6	9	12	15
5	4	7	10	13	16
6	5	8	11	14	17
7	6	9	12	15	18
8	7	10	13	16	18
9	8	11	14	17	18
10	9	12	15	18	18
11	10	13	16	18	18
12	11	14	17	18	18
13	12	15	18	18	18
14	13	16	18	18	18
15	14	17	18	18	18
16	15	18	18	18	18
17	16	18	18	18	18
18	17	18	18	18	18

Perdita anatomica o funzionale di un arto superiore	70%
Perdita anatomica o funzionale di una mano o un avambraccio	60%
Perdita anatomica o funzionale di un pollice	18%
Perdita anatomica o funzionale di un indice	14%
Perdita anatomica o funzionale di un medio	8%
Perdita anatomica o funzionale di un anulare	8%
Perdita anatomica o funzionale di un mignolo	12%
Perdita anatomica o funzionale di falange ungueale del pollice	9%
Perdita anatomica o funzionale di una falange di altro dito della mano	1/3 del dito
Anchilosi della scapola omerale con arto in posizione favorevole, ma con immobilità della scapola	25%
Anchilosi del gomito in angolazione compresa fra 120° e 70° con prona supinazione libera	20%
Anchilosi del polso in estensione rettilinea con prona supinazione libera	10%
Paralisi completa del nervo radiale	35%
Paralisi completa del nervo ulnare	20%
Perdita anatomica o funzionale di un arto inferiore al di sopra della metà della coscia	70%
Perdita anatomica o funzionale di un arto inferiore al di sotto della metà della coscia, ma al di sopra del ginocchio	60%
Perdita anatomica o funzionale di un arto inferiore al di sotto del ginocchio, ma al di sopra del terzo medio di gamba	50%
Perdita anatomica o funzionale di un arto inferiore un piede	40%
Perdita anatomica o funzionale di un arto inferiore ambedue i piedi	100%
Perdita anatomica o funzionale di un arto inferiore un alluce	5%
Perdita anatomica o funzionale di un arto inferiore un altro dito del piede	1%
Perdita anatomica o funzionale di un arto inferiore la falange ungueale dell'alluce	2,50%
Anchilosi dell'anca in posizione favorevole	35%
Anchilosi del ginocchio in estensione	25%
Anchilosi della tibio-tarsica ad angolo retto con anchilosi della sotto astraglica	15%
Paralisi completa del nervo sciatico popliteo esterno	15%
Esiti di frattura scomposta di una costa	1%
Esiti di frattura amielica somatica con deformazione a cuneo di una vertebra cervicale	12%
Esiti di frattura amielica somatica con deformazione a cuneo di una vertebra dorsale	5%
Esiti di frattura amielica somatica con deformazione a cuneo di 12ª dorsale	10%
Esiti di frattura amielica somatica con deformazione a cuneo di una vertebra lombare	10%
Postumi di trauma distorsivo cervicale con contrattura muscolare e limitazione dei movimenti del capo e del collo	2%
Esiti di frattura del sacro	3%
Esiti di frattura del coccige con callo deforme	5%
Perdita totale, anatomica o funzionale di un occhio	25%
Perdita totale, anatomica o funzionale di ambedue gli occhi	100%
Sordità completa di un orecchio	10%
Sordità completa di ambedue gli orecchi	40%
Perdita della voce	30%
Stenosi nasale assoluta monolaterale	4%
Stenosi nasale assoluta bilaterale	10%
Perdita anatomica di un rene	20%
Perdita anatomica della milza senza compromissioni significative della crasi ematica	10%

Tutti i valori indicati sono da ritenersi quali valori massimi.

INFORMATIVA GENERALE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ultimo aggiornamento: giugno 2026

QUIXA tratta con cura i suoi **dati personali**, cioè le informazioni a lei riferite (quali ad esempio i dati identificativi e di contatto, i dati di salute) che utilizza per lo svolgimento delle proprie attività e che possono essere forniti da lei o da terzi, o essere acquisiti consultando banche dati, elenchi e registri legittimamente accessibili. A conferma di questo impegno e per dare esecuzione alle norme che tutelano il trattamento dei dati personali, forniamo qui di seguito le informazioni essenziali che permettono di esercitare in modo agevole e consapevole i diritti previsti dalla vigente normativa.

Qualora i dati forniti da lei o da terzi si riferiscano a **soggetti minori di età** sui quali lei esercita la responsabilità genitoriale o la tutela legale, o a **familiari/congiunti** per l'esecuzione di prestazioni assicurative (es. polizze collettive), le presenti informazioni e le dichiarazioni di volontà formulate rispetto alle richieste di consenso si intendono riferite anche ai trattamenti su questi dati.



CHI DECIDE PERCHÉ E COME TRATTARE I DATI?

QUIXA Assicurazioni S.p.A., titolare del trattamento dei dati, con sede in Corso Como 17 - 20154 Milano (note societarie complete su www.quixa.it), mail centrocompetenzaprivacy@quixa.it (di seguito anche "QUIXA", il "Titolare" o la "Compagnia").

QUALI SONO I DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI – DPO

Il Responsabile della Protezione di Dati (DPO – data protection Officer) può essere contattato rivolgendosi a QUIXA Assicurazioni S.p.A. - Corso Como 17 - c.a. Data Protection Officer - 20154 Milano (MI) - e-mail: privacy@axa.it.



QUALI SONO I DIRITTI DELL'INTERESSATO E COME POSSONO ESSERE ESERCITATI?

Lei ha il diritto di accedere ai suoi dati personali, farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne la limitazione e di opporsi al loro trattamento, richiedere la portabilità dei dati, revocare i consensi espressi e, per il processo di decisione automatizzata, ottenere l'intervento umano da parte del titolare del trattamento, esprimere la propria opinione e contestare la decisione. La normativa prevede anche le ipotesi in cui l'interessato può far valere il proprio diritto all'oblio salvi i casi in cui il trattamento resta comunque necessario.

Per l'esercizio dei suoi diritti, lei può rivolgersi a QUIXA Assicurazioni S.p.A. - c.a. Data Protection Officer - Casella Postale n. 427, C.A.P. 20123 Milano (MI) - e-mail: centrocompetenzaprivacy@quixa.it.

Inoltre, Lei potrà proporre reclamo all'Autorità di controllo in materia di protezione dei dati personali, in Italia il Garante per la protezione dei dati personali: Piazza Venezia n. 11 - 00187 Roma (+39) 06.696771; protocollo@pec.gpdp.it



PER QUALI SCOPI E SU QUALI BASI GIURIDICHE SONO TRATTATI I DATI PERSONALI?

a) **Finalità assicurativa**^[1] Per svolgere adeguatamente l'attività assicurativa (assunzione e gestione dei rischi effettuati dall'impresa di assicurazione) e gestire il rapporto assicurativo, QUIXA ha la necessità di trattare i dati personali a lei riferiti (dati già acquisiti, forniti direttamente da lei o da altri soggetti^[2], anche mediante la consultazione di banche dati legittimamente accessibili (es. sistemi di informazioni creditizie, utili per verificare il possesso di requisiti specifici richiesti dalle compagnie per l'accesso ad agevolazioni e vantaggi, quali la rateizzazione del premio) e dispositivi tecnologici^[3] e/o dati ancora da acquisire, alcuni dei quali ci debbono essere forniti da lei o da terzi per obbligo di legge^[4]).

Per questa finalità, QUIXA utilizzerà i suoi **dati personali** nell'ambito delle seguenti attività, indicati a titolo esemplificativo:

- quotazione, preventivi, assistenza al servizio (fornita anche tramite il canale Whatsapp Business), predisposizione, stipulazione di polizze assicurative ed esecuzione degli obblighi dalle stesse derivanti; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri; pagamento o esecuzione di altre prestazioni; riassicurazione e coassicurazione, attività amministrativo-contabili;
- prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; esercizio o difesa di diritti dell'assicurazione;
- attività statistiche, anche a fini di tariffazione – tra le quali attività di studio statistico sulla base clienti di QUIXA – anche strumentali a future evoluzioni della Compagnia (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo – negli ambiti di sofisticazione della tariffazione, ottimizzazione della gestione dei sinistri e studio di nuove offerte commerciali sulla base dei comportamenti dei clienti) utilizzando anche tutti i Dati raccolti per il tramite della c.d. BlackBox o Scatola Nera (quali, ad titolo esemplificativo, le

[1]: La "finalità assicurativa" richiede che i dati personali siano trattati necessariamente per l'assunzione e gestione dei rischi da parte dell'impresa di assicurazione che includono le attività di: predisposizione, stipulazione di polizze assicurative ed esecuzione degli obblighi dalle stesse derivanti; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri, pagamento o esecuzione di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; esercizio o difesa di diritti dell'assicurazione; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi o prodotti o servizi; gestione e controllo interno; attività statistiche e utilizzo a fini tariffari.

[2]: Ad esempio: altri soggetti inerenti al rapporto che la riguarda (es. contraenti di assicurazioni in cui lei risulti assicurato; coobbligati); altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, altre imprese di assicurazione); soggetti che, per soddisfare le sue richieste (es. quali una copertura assicurativa) forniscono informazioni creditizie e commerciali; organismi associativi e consorzi propri del settore assicurativo altri soggetti pubblici, banche dati di autorità per finalità anticiclaggio e/o antiterrorismo.)

[3]: Come, ad esempio, la black box o scatola nera installata in auto, intesa come un dispositivo fisico presente sull'autovettura che consente di raccogliere dati telematici, quali informazioni riguardanti il veicolo (es. la geolocalizzazione, i dati di percorrenza, l'accelerazione e la decelerazione, i chilometri percorsi, ecc.) e altri dispositivi, come i software installati dall'interessato sul proprio device, capaci di raccogliere dati relativi al veicolo ed al dispositivo, in relazione alle specifiche polizze auto o contratti di servizio.

[4]: Ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio di denaro, in materia fiscale e antiterrorismo.

INFORMATIVA GENERALE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

informazioni sui movimenti e le localizzazioni del veicolo, la relativa ubicazione, i Dati di percorrenza, i Dati di profilazione, la tipologia di percorso, le collisioni e/o incidenti, le accelerazioni e le decelerazioni, la velocità, i comportamenti di guida)

- adempimento di altri specifici obblighi di legge (es. in materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, sanzioni ed embarghi internazionali). Limitatamente a quanto previsto dalla normativa, saranno trattati anche i **dati giudiziari**;
- analisi di nuovi mercati assicurativi o prodotti o servizi;
- gestione e controllo interno;
- valutazione inerente eventuali finanziamenti per il pagamento del premio;
- utilizzo dei dati anche in forma pseudonimizzata o anonimizzata per attività di analisi, statistiche di mercato e di sviluppo per migliorare processi e strumenti della Compagnia;
- valutazione delle condizioni che permettono di definire la prosecuzione di un rapporto assicurativo in essere e il rinnovo di una polizza in scadenza;
- invio e utilizzo della Card Salute Quixa, nei casi in cui Lei abbia aderito ad una polizza QUIXA per il tramite di partnership.

Per queste attività di trattamento non è richiesto il suo consenso, in quanto tali operazioni sono strettamente necessarie per la fornitura di servizi e/o prodotti assicurativi e/o prestazioni da parte di QUIXA e di terzi a cui tali dati saranno comunicati^[5].

Si precisa che, nel caso in cui lei abbia sottoscritto un contratto assicurativo che prevede l'utilizzo della cd. "black Box", per il trattamento dei **dati telematici** non è richiesto il suo consenso, poiché lo stesso è necessario per l'esecuzione del contratto e per l'erogazione dei servizi assicurativi ad esso connessi (es. assistenza stradale). Inoltre, tale tipo di contratto comporta un **processo decisionale automatizzato** finalizzato alla determinazione dello sconto/premio applicabile (es. sulla base del numero di KM percorsi rilevati attraverso la cd. Black Box).

Viceversa, il suo consenso esplicito è richiesto per il trattamento delle **categorie particolari di dati**^[6], quali i dati relativi alla salute (di seguito indicati anche come "**dati sensibili**"). Il consenso che le chiediamo riguarda quindi il trattamento degli eventuali dati sensibili il cui utilizzo sarà inerente esclusivamente alla fornitura dei servizi, e/o prodotti assicurativi e attività strettamente connesse (antifrode, contabili, amministrative) e/o delle prestazioni citate il cui trattamento è ammesso dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate e sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra lei e QUIXA, secondo i casi, i dati sensibili sono comunicati ad altri soggetti del settore assicurativo o di natura pubblica che operano - in Italia o all'estero - come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la c.d. "catena assicurativa", in parte anche in funzione meramente organizzativa.

Il consenso che le chiediamo riguarda pertanto anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni all'interno della "catena assicurativa"^[7] effettuati dai predetti soggetti.

Precisiamo che senza i suoi dati personali e sensibili non saremo in grado di fornirle le prestazioni, i servizi e/o i prodotti assicurativi citati. Pertanto, in relazione a questa specifica finalità, **il suo consenso esplicito è il presupposto necessario** per lo svolgimento del rapporto assicurativo.

Potremo, inoltre, utilizzare i **dati di contatto** che abbiamo ricevuto per inviarle comunicazioni di servizio, strumentali e utili alla gestione del rapporto assicurativo e al suo miglioramento nel quadro dell'efficienza dei servizi al cliente e della verifica della qualità degli stessi. Tenga peraltro conto che in mancanza dei suoi dati di contatto non ci sarà possibile contattarla tempestivamente per fornirle informazioni utili in relazione al rapporto contrattuale o altre comunicazioni di servizio. In tali messaggi, un mezzo tecnico, denominato pixel e inserito all'interno delle comunicazioni tramite posta elettronica ("e-mail"), avvisi di comunicazioni ("push notification") e indirizzamenti verso fonti collegate ("landing page") accessibili dagli SMS, raccoglie le informazioni relative ai dati di consegna, apertura (nel caso delle sole mail) e di selezione ("click"), consentendoci in questo modo: i) di monitorare e verificare che il messaggio sia stato correttamente ricevuto; ii) di elaborare statistiche in maniera aggregata sulle attività di invio di messaggi.

Evidenziamo, infine, che l'adesione a processi diretti di sottoscrizione di polizze assicurative (es. tramite sito web o telefono) e/o di alcune fasi della gestione del rapporto precontrattuale (es. gestione di eventuali richieste di deroghe assuntive) comporta un **processo decisionale automatizzato**, finalizzato alla gestione automatica della richiesta di copertura assicurativa e alla attribuzione automatica della tariffa più aderente alle esigenze del singolo cliente. Ciò consente di velocizzare il processo di sottoscrizione della polizza e di adottare decisioni coerenti con le concrete caratteristiche del singolo cliente e non solo sulla base delle analisi statistiche generali.

Basi giuridiche del trattamento dei dati personali per finalità assicurative

- Per alcune attività assicurative sopra descritte (es. attività di quotazione, assistenza al servizio, stipulazione di polizze; liquidazione dei sinistri, riassicurazione e coassicurazione), le basi giuridiche che legittimano il trattamento dei dati personali sono:

[5]: I dati sono comunicati a taluni dei seguenti soggetti: società del Gruppo a cui appartiene AXA (controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge); assicuratori, coassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione e gestione di contratti di assicurazione; banche, Società di Gestione del Risparmio, SIM.

[6]: Ai sensi del comma 1 dell'art. 9 del GDPR, si tratta di dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona.

[7]: La cd. catena assicurativa è il complesso tessuto di rapporti contrattuali tra le imprese di assicurazioni e numerosi soggetti (persone fisiche e giuridiche, operanti in Italia e all'estero) con i quali cooperano nel gestire un medesimo rischio assicurativo (es. società del Gruppo (controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente); altri assicuratori, coassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori e altri canali di acquisizione e gestione di contratti di assicurazione; banche, Società di Gestione del Risparmio, SIM, legali; periti; medici; autofficine, enti pubblici o associazioni di categoria - Per maggiori dettagli vedi la sezione Modalità di uso dei dati). Tale pluralità di rapporti è peculiare dell'attività assicurativa e necessario per la gestione dei servizi assicurativi che si articola fisiologicamente in una pluralità di "fasi" (dalla c.d. fase assuntiva a quella liquidativa) che possono interessare i soggetti appartenenti alla catena assicurativa, i quali devono necessariamente trattare i dati personali di diversi interessati (contraente, assicurato, beneficiario e, a certe condizioni, terzo danneggiato), taluni dei quali possono non entrare direttamente in contatto con l'assicurazione in sede di conclusione del contratto.

INFORMATIVA GENERALE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- **l'esecuzione di un contratto** di cui l'interessato è parte o esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso, per il trattamento dei dati personali non sensibili (dati anagrafici, di contatto, telematici)
- **Il consenso esplicito** dell'interessato, per il trattamento dei dati sensibili (dati di salute).
- Altre attività di trattamento sono rese necessarie per adempiere ad un **obbligo legale** al quale è soggetto il titolare del trattamento (es. in materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, sanzioni ed embarghi internazionali).
- Ulteriori operazioni di trattamento sono svolte per il perseguimento del **legittimo interesse** del Titolare a svolgere attività connesse a quella prettamente assicurativa (es. studio statistico anche a valle del processo di anonimizzazione/pseudonimizzazione, studi attuariali, attività per individuare e gestire comportamenti fraudolenti e illeciti, attività di controllo volte a prevenire il rischio di finanziamento del terrorismo e/o di soggetti sottoposti a sanzioni/embarghi internazionali, mediante l'utilizzo di apposite banche dati, e di invio di comunicazioni di servizio strumentali e utili al miglioramento della gestione del rapporto assicurativo). Nel perseguire il legittimo interesse, la Compagnia ha avuto cura di verificare che siano adeguatamente tutelati gli interessi o i suoi diritti e le libertà fondamentali. Per maggiori informazioni sul legittimo interesse dei dati personali, è sempre possibile contattare il Titolare, c.a. Data Protection Officer (DPO), (si veda par. Quali sono i diritti dell'interessato e come possono essere esercitati?) o visitare la sezione del sito <https://www.quixa.it/privacy> dedicata al legittimo interesse.

b) Finalità commerciali e di marketing

Per migliorare i nostri servizi e i nostri prodotti e per informarla sulle novità e le opportunità di suo interesse, le chiediamo di consentirci l'utilizzo dei suoi **dati personali non sensibili**.

Il consenso espresso potrà essere revocato in qualsiasi momento. Se decide di farlo, non vi sono effetti sull'erogazione dei servizi assicurativi, ma non potrà conoscere le nostre offerte, né partecipare alle iniziative sopra indicate. Tale revoca non pregiudica la liceità di qualsiasi trattamento effettuato prima di esso.

Se lei fornirà liberamente gli specifici consensi richiesti per queste finalità, saremo in grado di proporle le attività qui di seguito elencate:

- comprendere quali sono i suoi bisogni ed esigenze e le sue opinioni sui nostri prodotti e servizi;
- effettuare analisi sulla qualità dei nostri servizi;
- attivare iniziative dedicate alla raccolta di informazioni allo scopo di migliorare la nostra offerta per lei;
- realizzare ricerche di mercato;
- effettuare indagini statistiche;
- proporle prodotti e servizi che possano essere di suo interesse;
- inviarle comunicazioni promozionali e farla partecipare ad iniziative di marketing (quali ad esempio Programmi fedeltà, Concorsi o operazioni a Premio, Campagne Promozionali) mediante i canali di comunicazione accessibili tramite i dati di recapito a lei riferiti (quali posta, posta elettronica, APP, telefono, sms, social media, push notification e altri servizi di messaggistica e di comunicazione telematica);
- comunicarle novità e opportunità relative a prodotti e/o servizi sia di società appartenenti al Gruppo AXA sia di società esterne partner di QUIXA o che collaborano con essa, avendo in ogni caso cura di evitare di far conoscere a tali soggetti i suoi dati;
- proporle prodotti e servizi sulla base dei dati generati nel caso lei utilizzi strumenti che permettano la rilevazione della sua posizione nel territorio.

In particolare, potremo:

- inviare materiale pubblicitario;
- promuovere la vendita diretta;
- compiere ricerche di mercato;
- proporre la comunicazione commerciale di prodotti della singola Compagnia e/o delle società del Gruppo AXA Italia;
- invitarla ad eventi istituzionali del Gruppo AXA.

Queste attività saranno effettuate da QUIXA, da società appartenenti allo stesso Gruppo, da agenti e collaboratori, i quali agiranno come responsabili ed incaricati nominati dal Titolare.

Precisiamo inoltre che, in caso di suo consenso, potremo inviarle messaggi utilizzando sia strumenti tradizionali (posta e telefono) sia strumenti automatici (posta elettronica, sms, push notification, social media e altri servizi di messaggistica e di comunicazione telematica) e tramite l'area web riservata, l'app a sua disposizione, fermo restando che lei ha in ogni momento la possibilità di limitare l'effetto del suo consenso solo ad uno degli strumenti di comunicazione sopra indicati.

Infine, i Dati Personali – previo apposito e separato consenso espresso dell'Interessato – potranno anche essere comunicati ad altre Società facenti parte del medesimo Gruppo AXA – del quale QUIXA Assicurazioni S.p.A. fa parte – nonché a Soggetti Terzi intrattenenti specifici Accordi di Partnership e/o Collaborazione con il Titolare del Trattamento al fine di permettere a questi Soggetti (i quali agiranno in qualità di Titolari Autonomi del Trattamento) la proposizione di offerte e vantaggi riservati.

Base giuridica del trattamento: per la finalità commerciale e di marketing sopra descritta la base giuridica che legittima il trattamento è la manifestazione del **consenso dell'interessato** al trattamento dei propri dati personali per tale specifica finalità. **Il consenso** che le chiediamo è **facoltativo**. In mancanza o in caso di revoca, non vi sono effetti sull'erogazione dei servizi assicurativi, ma non potrà conoscere le nostre offerte, né partecipare alle iniziative sopra indicate.

c) Trattamento dei dati personali per attività di profilazione

Con il suo specifico e separato **consenso**, potremo svolgere attività di profilazione attraverso l'analisi dei suoi **dati personali non**

INFORMATIVA GENERALE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

sensibili, con lo scopo di rilevare i suoi comportamenti e preferenze in relazione a specifici prodotti e/o servizi, anche attraverso trattamenti e decisioni automatizzate, compresa la profilazione, per consentirle di accedere a vantaggi personalizzati, di ricevere proposte maggiormente in linea con i suoi bisogni e migliorare l'offerta dei nostri prodotti.

Il consenso espresso potrà essere revocato in qualsiasi momento. Se decide di farlo, non vi sono effetti sull'erogazione dei servizi assicurativi. Tale revoca non pregiudica la liceità di qualsiasi trattamento effettuato prima di esso.

Per tali attività e finalità precisiamo che potremo utilizzare, unitamente ai suoi dati personali da lei forniti, anche:

- informazioni ottenute attraverso la consultazione di banche dati pubbliche quali, ad esempio, Catasto e i pubblici registri dell'Agenzia delle Entrate;
- informazioni elaborate da terzi come Titolari o Responsabili del trattamento dei dati.

Precisiamo, inoltre, che fornendo tale consenso, al solo scopo di assunzione del rischio assicurativo e per la determinazione di eventuali vantaggi, quali sconti/premi e tariffe personalizzate, a seconda del prodotto scelto, potremo utilizzare:

- informazioni sull'affidabilità creditizia (cd. Credit scoring), basata su dati dell'interessato e informazioni pubbliche allo stesso riferibili (es. presenza di eventi negativi, quali protesti o fallimenti sul soggetto valutato e sulle persone giuridiche ad esso collegate in base ai dati camerali quali carica sociale o partecipazioni). Tali informazioni sono elaborate anche da un soggetto terzo (che opera come Titolare autonomo o responsabile del trattamento dei dati sottesi al merito creditizio) per determinare, tramite attività di profilazione, un indicatore di rischio creditizio dell'interessato. A seguito di ogni quotazione, se l'interessato ha espresso il consenso alla profilazione, si verifica una chiamata alla banca dati del soggetto terzo (processo automatizzato) che restituisce l'indicatore del rischio creditizio del cliente. A tale indicatore è associato uno sconto (determinato sulla base di analisi statistiche di rischio del cliente) che porta l'interessato ad avere un beneficio sul premio di tariffa. Infine, sempre previo suo consenso alla profilazione, inseriremo nelle comunicazioni commerciali, un mezzo tecnico, denominato pixel e inserito all'interno dei messaggi mail, push notification e landing page accessibili dagli SMS, che raccoglierà le informazioni relative ai dati di consegna, apertura (nel caso delle sole mail) e di click consentendoci in questo modo:
 - di tracciare nello storico dei contatti il suo comportamento rispetto al messaggio (apertura, click);
 - di effettuare attività di comunicazione personalizzate in base all'interazione da lei avuta con il messaggio ricevuto.

Base giuridica del trattamento: per le attività di profilazione, la base giuridica che legittima il trattamento è la manifestazione del consenso dell'interessato al trattamento dei propri dati personali per tale specifica finalità. Il **consenso** che le chiediamo è **facoltativo**. In mancanza, non vi sono effetti sull'erogazione dei servizi assicurativi.



A CHI SONO COMUNICATI I DATI?

In QUIXA, i dati sono trattati da dipendenti e collaboratori nell'ambito delle rispettive funzioni e in conformità alle istruzioni ricevute, per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa; lo stesso avviene presso i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati.

In particolare, secondo il particolare rapporto assicurativo, i dati sono comunicati a taluni dei seguenti soggetti:

- assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, contraente delle polizze, produttori e altri canali di acquisizione e gestione di contratti di assicurazione; banche, Società di Gestione del Risparmio, SIM; legali; periti; medici; autofficine; centri di demolizione di autoveicoli;
- società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione e il pagamento dei sinistri, tra cui centrale operativa di assistenza, società di consulenza, strutture sanitarie convenzionate; società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela); società di revisione e di consulenza; società che gestiscono sistemi di informazioni creditizie ai sensi del Codice deontologico di cui all'allegato A.5 del Codice privacy; società di informazione commerciale per rischi finanziari ai sensi del Codice deontologico di cui all'allegato A.7 del Codice privacy; società di servizi per il controllo delle frodi e il monitoraggio delle attività di distribuzione; società di recupero crediti; società che verificano l'accessibilità a finanziamenti per il pagamento dei premi. Si precisa che il Titolare fornirà alle società che gestiscono sistemi di informazione creditizie e sistemi di informazione commerciale per rischi commerciali esclusivamente i dati personali necessari per la consultazione dei dati di tali sistemi;
- società del Gruppo a cui appartiene la nostra Compagnia (controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e, ove previsto, alla Cassa Assistenza Assicurazioni AXA), per attività amministrativo-contabili o di gestione del rapporto assicurativo;
- società partner, autonome titolari del trattamento:
 - se applicabile al singolo prodotto, per la fornitura di garanzie e servizi connessi e strumentali all'esecuzione del contratto assicurativo (es. prevenzione rischi cyber; servizio di antifurto);
 - per attività di studio statistico sulla base di clienti QUIXA, anche strumentali a future evoluzioni della Compagnia (ad esempio negli ambiti di sofisticazione della tariffazione, ottimizzazione della gestione dei sinistri e studio di nuove offerte commerciali sulla base dei comportamenti dei clienti);
 - ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici); organismi associativi e consorzi propri del settore assicurativo IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) e altri soggetti, quali: Banca d'Italia; Casellario Centrale Infortuni; Ministero delle infrastrutture - Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione; CONSAP; Ministero del lavoro e della

INFORMATIVA GENERALE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

previdenza sociale; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS, INPDAI, INPGI, ecc.; Ministero dell'economia e delle finanze - Anagrafe tributaria; Magistratura; Forze dell'ordine (P.S.; C.C.; G.d.F.; VV. FF; VV. UU); altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria.

Per talune attività utilizziamo soggetti di nostra fiducia - operanti talvolta anche al di fuori dell'Unione Europea (es. India, USA) - che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica, organizzativa o gestionale; lo stesso fanno anche i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati. In ogni caso il **trasferimento dei dati fuori dall'Unione Europea** avverrà sulla base delle ipotesi previste dalla vigente normativa, tra cui l'utilizzo di regole aziendali vincolanti (cd. BCR - Binding Corporate Rules) per i trasferimenti all'interno del Gruppo AXA, l'applicazione di clausole contrattuali standard definite dalla Commissione Europea per trasferimenti verso società non appartenenti al Gruppo AXA o la verifica della presenza di un giudizio di adeguatezza del sistema di protezione dei dati personali del Paese importatore dei dati.

Resta inteso che il Titolare potrà agire anche avvalendosi di società esterne specializzate e di società di servizi informatici, telematici, di archiviazione e postali cui vengono affidati compiti di natura tecnica od organizzativa. Tali soggetti terzi agiranno attenendosi alle istruzioni e alle procedure di sicurezza che QUIXA avrà definito per tutelare pienamente la sua riservatezza.

I Suoi dati personali saranno utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie per effettuare le attività suddette e non verranno diffusi. Per maggiori informazioni sul trasferimento internazionale dei dati personali, è sempre possibile contattare il Titolare, c.a. Data Protection Officer (DPO), (si veda par. *Quali sono i diritti dell'interessato e come possono essere esercitati?*)



PER QUANTO TEMPO I DATI VENGONO CONSERVATI?

I dati personali sono conservati per tutto il tempo necessario al raggiungimento della finalità assicurativa, in accordo a quanto previsto dalla normativa vigente (es. art. 2220 codice civile), fermo restando che, decorsi 10 anni dall'ultimo evento rilevante, si procede alla loro cancellazione/anonimizzazione.

Per le finalità commerciali e di marketing, in caso di manifestazione dei consensi opzionali richiesti, i dati raccolti saranno conservati per il tempo necessario coerente con le finalità indicate (e comunque per non più di 13 mesi dalla cessazione del rapporto).

I dati relativi alla profilazione sono conservati per un periodo di **12 mesi** dalla loro raccolta.

Per maggiori informazioni, si invita a visitare la sezione privacy del sito web www.quixa.it.

INFORMATIVA SULL'USO DELLE TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA PER LE INFORMAZIONI PRECONTRATTUALI E LA GESTIONE DEI CONTRATTI ASSICURATIVI

Fatti salvi gli altri obblighi informativi relativi alla disciplina vigente, il contratto è assoggettato anche alle norme di cui agli articoli 67-quater e seguenti del D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (c.d. "Codice del Consumo"). Il contratto è stipulato tra il Contraente e QUIXA Assicurazioni S.p.A. (di seguito, alternativamente, "QUIXA" o la "Compagnia"), la quale promuove e colloca il contratto di assicurazione avvalendosi di tecniche di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, ivi compresa la conclusione del contratto stesso.

Per "Tecnica di Comunicazione a Distanza" deve intendersi qualunque tecnica di contatto con la clientela che, senza la presenza fisica e simultanea del distributore e del contraente, possa essere impiegata per il collocamento a distanza di contratti assicurativi. In particolare, il presente contratto di assicurazione viene offerto e collocato da QUIXA tramite i seguenti canali di comunicazione a distanza:

i. Sito Web quixa (www.quixa.it);

ii. Applicazione (App) di quixa;

iii. Siti Web di Aggregatori / Comparatori;

Siti Web e/o Piattaforme di Società con le quali QUIXA intrattiene rapporti di Collaborazione e/o Partnership.

Si informa il Contraente di quanto segue.

Al primo contatto e, in ogni caso, prima della conclusione di un contratto di assicurazione a distanza, i distributori sono tenuti a fornire al Contraente le informazioni di cui all'articolo 121, comma 1, del CAP – Codice delle Assicurazioni Private (D. Lgs. 209 / 2005), inclusa la documentazione informativa precontrattuale del prodotto assicurativo (ex artt. 185 – 185-bis – 185-ter del CAP).

Il Contraente ha il diritto di scegliere di ricevere e di trasmettere la documentazione precontrattuale e contrattuale secondo quanto previsto dall'articolo 120-quater del CAP, su supporto cartaceo o altro supporto durevole. Per "Supporto Durevole" deve intendersi qualunque strumento che permetta al Contraente di memorizzare le informazioni a lui personalmente dirette in modo che possano essere agevolmente recuperate durante un periodo di tempo adeguato e che consenta la riproduzione immutata delle informazioni stesse.

In particolare, in riferimento al presente contratto di assicurazione, prima della conclusione del Contratto il Contraente potrà visualizzare, scaricare e salvare in formato .pdf (sul sito web www.quixa.it) tutta la documentazione precontrattuale prevista dalla normativa in vigore; tutta la documentazione verrà poi, comunque, trasmessa al Contraente via posta elettronica (e-mail) o via posta tradizionale / cartacea sulla base della scelta dallo stesso effettuata, unitamente alla documentazione contrattuale.

La modalità di consegna della documentazione precontrattuale sarà anche la modalità di ricezione delle comunicazioni in corso di contratto da QUIXA al Contraente. Il Contraente ha diritto in ogni momento di modificare la modalità, contattando QUIXA. Il Contraente ha in ogni caso diritto di ricevere gratuitamente la documentazione in formato cartaceo, contattando QUIXA.



L'assicurazione semplice
inizia da **qui**

QUIXA Assicurazioni S.p.A. - Sede Legale: Corso Como 17, 20154 – Milano (MI), Italia;

Capitale Sociale € 107.599.727,50 interamente versato – Ufficio del Registro delle Imprese di Milano – Monza Brianza – Lodi e C. F. n. 10370450966 – P. I.V.A. GRUPPO IVA AXA ITALIA n. 10534960967 – R.E.A. di Milano n. MI-2526115 – Direzione e Coordinamento di AXA Assicurazioni S.p.A. ai sensi dell'art. 2497 bis c.c. – Iscrizione alla Sez. I dell'Albo delle Imprese IVASS al n. 1.00181 – Appartenente al Gruppo Assicurativo AXA ITALIA, iscritto all'Albo Gruppi IVASS con il n. 041 – Autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con Provvedimento IVASS n. 0107264 del 17 aprile 2019

Visita il sito
www.quixa.it